

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
ABBRUZZESE: Libretto di pensione e liquidazione ai dipendenti dagli enti locali della provincia di Napoli (18964) . . .	9867	ALPINO: Metanodotto Russia-Trieste (22109) . . .	9875
ABBRUZZESE: Agitazione dei dipendenti della conceria fratelli Nardi di Sant'Antimo (Napoli) (19522) . . .	9867	ALPINO: Incendi boschivi in provincia di Torino (22110) . . .	9877
ABBRUZZESE: Potabilità acqua in Frattamaggiore (Napoli) (19820) . . .	9867	AMATUCCI: Sezione INAM in Calitri (Avelino) (20383) . . .	9877
ABBRUZZESE: Tabelle di infermità per il relativo indennizzo agli impiegati statali (19823) . . .	9868	AVOLIO: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (22175) . . .	9878
ABBRUZZESE: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (21654) . . .	9868	BIAGINI: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (21837) . . .	9878
ABBRUZZESE: Contributi INPS per il personale non di ruolo (21760) . . .	9870	BIANCHI GERARDO: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (21795) . . .	9878
ABBRUZZESE: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (21960) . . .	9870	BONEA: Disciplina interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (19583) . . .	9878
ABBRUZZESE: Applicazione norme disciplinari da parte della direzione della FMI-MECFOND di Napoli (21961) . . .	9871	BORGHI: Attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro (20616) . . .	9879
ABELLI: Pensione di guerra a Bergesio Sebastiano (21390) . . .	9872	BORGHI: Raccomandazione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa sulla registrazione dei testamenti (20623) . . .	9879
ABENANTE: Indennità d'esproprio per la piazza XXVII Gennaio in Monte di Procida (Napoli) (18900) . . .	9872	BORGHI: Atteggiamento del Governo italiano per l'ingresso della Gran Bretagna nella CEE (21100) . . .	9880
ABENANTE: Agitazione dei dipendenti della conceria fratelli Nardi di Sant'Antimo (Napoli) (19489) . . .	9873	BOVA: Opere pubbliche in Bocchigliero (Cosenza) (22074) . . .	9881
ABENANTE: Dimissioni imposte ai dipendenti dell'ex Biglia di Sant'Anastasia (Napoli) (19838) . . .	9873	BRANDI: Ricorso della SASRIV di Nocera Superiore (Salerno) (21791) . . .	9881
ABENANTE: Licenziamenti nella SAFFA di Napoli (20128) . . .	9874	BUSETTO: Vertenza nella casa di cura di Galliera Veneta (Padova) (18544) . . .	9881
ABENANTE: Aumento indennità ai componenti dei seggi elettorali (22171) . . .	9874	BUZZI: Periodo di ammortamento previsto per gli alloggi popolari (20317) . . .	9882
ALESI: Notizie della Radiotelevisione sull'alta marea a Venezia (21870) . . .	9874	CALASSO: Edilizia scolastica in Copertino (Lecce) (21504) . . .	9883
ALMIRANTE: Mutui agevolati alla Piaggio di Pontedera (Pisa) (19125) . . .	9875	CARIOTA FERRARA: Emolumenti riscossi nel 1961-62 dai conservatori degli uffici immobiliari di Roma, Milano, Genova e Napoli (21659) . . .	9884
ALPINO: Ammenda inflitta ad un cittadino per una domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (22108) . . .	9875	CASTELLI: Vertenza sindacale nella ditta Paranova di Garlasco (20830) . . .	9884
		CASTELLI: Farmacie rurali (20929) . . .	9885
		CERVONE: Periodo di ammortamento previsto per gli alloggi popolari (17030) . . .	9886
		CERVONE: Provvidenze agli agricoltori di Monte San Biagio e Fondi (Latina) danneggiati dal maltempo (22037) . . .	9887

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

PAG.	PAG.
CORRAO: Riduzioni tariffarie per trasporti marittimi da e per il Mezzogiorno (21441)	MATARRESE: Contributo statale per la lotta antiparassitaria (22062)
9888	9898
COVELLI: Personale esecutivo delle conservatorie dei registri immobiliari (22044)	MINASI: Disciplina interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (20817)
9888	9899
DAGNINO: Domande di concessione di provvidenze agricole (21924)	MONASTERIO: Reiezione domanda di arruolamento volontario nella guardia di finanza di un giovane di San Pancrazio Salentino (Brindisi) (21669)
9889	9899
D'ALESSIO: Ricezione secondo canale TV in Minturno (Latina) (21737)	OLMINI: Apertura di un supermercato Standa-Montedison in Bresso (Milano) (21978)
9890	9899
DE FLORIO: Dipendenti dal consorzio per il nucleo di industrializzazione del Basento (20475)	PELLICANI: Situazione dei dipendenti dal Poligrafico di Foggia (21904)
9890	9899
DE ZAN: Regolamento di disciplina militare (21708)	PREARO: Assistenza sanitaria ospedaliera al mezzadro Bortoletti Andrea (20441)
9891	9900
DI MAURO ADO GUIDO: Presunte irregolarità commesse dal sindaco di Canosa Sannita (Chieti) (21856)	RICCIO: Sviluppo turistico del complesso dei Monti Lattari (21772)
9891	9900
DI PRIMIO: Scioglimento consiglio comunale di Vasto (Chieti) (22250)	RICCIO: Pretura di Cicciano (Napoli) (20494, 22309)
9892	9901
D'ONOFRIO: Elezione delegati all'assemblea delle casse mutue esercenti attività commerciali (16345)	RIGHETTI: Attività sezione INAM di Colferro (Roma) (19478)
9892	9901
FODERARO: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (22344)	RIGHETTI: Mancata celebrazione a Roma dell'VIII giornata mondiale dell'invalide del lavoro (21151)
9893	9901
FRANCHI: Pensione di guerra a Bragagnolo Cesare (21809)	ROBERTI: Danni di guerra ad aziende agricole di Fondi (Latina) (21272)
9893	9902
FRANZO: Anticipi sui consumi per stipulazioni o rinnovo di contratti di fornitura dell'energia elettrica (21157)	ROBERTI: Provvidenze per danni da maltempo in agro di Fondi (Latina) (21273)
9893	9902
GIOMO: Nulla osta italiano per il transito sul territorio nazionale di maschere antigas destinate ad Israele (22584)	ROBERTI: Industrie IRI di Pozzuoli (Napoli) (22366)
9894	9903
GIORGI: Crisi nel mercato delle patate (21322)	SANTAGATI: Comprensorio di bonifica montana della Valle Alcantara (19204)
9894	9903
GIRARDIN: Esazione bollette di consumo dell'energia elettrica (21237)	SANTI: Utilizzazione di attrezzature da parte dei pescatori della provincia di Parma (21944)
9895	9903
GUARRA: Trattamento giuridico-economico del personale del lotto (21680)	SCALIA: Informazioni sul ragioniere di artiglieria Mastrolilli Gerardo del distretto militare di Napoli (21697)
9895	9904
ISGRÒ: Riduzione compenso lavoro straordinario al personale del servizio fari e segnalazioni marittime (21494)	SCALIA: Provvedimenti disciplinari nel distretto militare di Napoli (21698)
9895	9904
LANDI: Sul compenso al cantante Sammy Davis per una trasmissione televisiva (22131)	SEMERARO: Esenzione delle imprese edili dall'imposta sui redditi (22161)
9895	9905
LENOCI: Situazione dei dipendenti del Poligrafico di Foggia (21980)	SERVADEI: Centro ortofrutticolo internazionale a Cesena (Forlì) (20515)
9896	9906
LEOPARDI DITTAIUTI: Irrigazione della Val di Chiana (22230)	SERVADEI: Edificio della Gioventù italiana di Predappio (Forlì) (21265)
9896	9906
LETTIERI: Delimitazione delle zone di sviluppo agricolo in Campania (21905)	SERVADEI: Aumento fondo dell'Ente autonomo gestione aziende termali (21888)
9897	9906
LORETI: Provvidenze per danni da maltempo in comune di Alatri (Frosinone) (22327)	SERVADEI: Servizio postale aereo notturno di Rimini (Forlì) (22251)
9897	9907
MACCHIAVELLI: Promozione a conservatorio del liceo musicale N. Paganini di Genova (20897)	SERVELLO: Trattamento di quiescenza dei sottufficiali della guardia di finanza passati all'impiego civile (20837)
9898	9908
MAGNO: Situazione dei dipendenti del Poligrafico di Foggia (21674)	SIMONACCI: Licenziamenti nell'industria romana <i>Timers Company</i> (20783)
9898	9908
	SIMONACCI: Affidamento all'ENAL della concessione delle lotterie nazionali (21755)
	9908
	SOLIANO: Vertenze nella fabbrica Paranova di Garlasco (Pavia) (20367)
	9909

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

	PAG.
SPONZIELLO: Pensione di guerra a De Santis Cosimo (21676)	9910
SPONZIELLO: Pensione di guerra a Rossetti Giovanni Battista (21678)	9910
URSO: Integrazione prezzo dell'olio d'oliva (20075)	9910
VERONESI: Inquinamento atmosferico provocato dalla Montecatini di Mori (Trento) (19996)	9911
VERONESI: Prestazioni ai tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari (21569)	9912

ABBRUZZESE E ABENANTE. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza della lungaggine che precede la consegna del libretto di pensione e la definitiva liquidazione ai dipendenti degli enti locali della provincia di Napoli che, dopo la rituale istruttoria e la spedizione degli atti di pagamento da parte della direzione dell'istituto di previdenza, devono attendere ancora molti mesi per la riscossione del loro avere, a seguito di un lento e burocratico iter da parte degli uffici comunali preposti e della sede provinciale del Tesoro che non si assumono la responsabilità del ritardo per il completamento delle pratiche.

Allo scopo di abbreviare i termini e placare le giuste proteste dei pensionati gli interroganti chiedono di conoscere, dai rispettivi ministri, quali sollecite iniziative e provvedimenti utili intendano adottare per evitare la lunga attesa dei collocati a riposo degli enti locali, e stabilire il possibilissimo termine massimo di sei mesi per la consegna del libretto di pensione, dalla data di cessazione dal servizio. (18964)

RISPOSTA. — È da premettere che da parte di questo Ministero già sono state adottate le occorrenti iniziative per semplificare la procedura di liquidazione dei trattamenti corrisposti dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed è stato ridotto al minimo il tempo occorrente per il conferimento dei trattamenti medesimi.

Si può assicurare, sulla base degli accertamenti effettuati, che eventuali ritardi nella corresponsione dei trattamenti non derivano da inadempienze della direzione provinciale del tesoro di Napoli.

Ad ogni modo, al fine di eliminare le possibili cause di ritardo presso altri uffici,

questo Ministero, in data odierna, ha interessato quello dell'interno perché voglia intervenire nei riguardi degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
AGRIMI.

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere come intendano intervenire con rapidità a favore dei dipendenti della fabbrica di conceria fratelli Nardi di Sant'Antimo (Napoli) in agitazione per le incivili condizioni di lavoro anche per le condizioni igieniche sanitarie e la sicurezza fisica, perché si lavora con acidi a reagenti chimici.

I dirigenti di questa azienda, che si badi è sorta con il contributo di finanziamenti pubblici, non rispettano il contratto di lavoro. I lavoratori sono pagati sulla base della produzione fatta, mediante una somma che devono dividere tra loro; e per essi non vengono versati contributi previdenziali e assicurativi, e quindi sono assoggettati a un trattamento illegale e incivile. (19522)

RISPOSTA. — A conclusione degli accertamenti esperiti, l'ispettorato del lavoro di Napoli ha rilasciato al responsabile della ditta fratelli Nardi di Sant'Antimo prescrizioni per violazione di talune norme legislative in materia igienico-sanitaria.

Il predetto organo ispettivo ha inoltre accertato che la ditta in parola non ha versato i contributi assicurativi nella giusta misura e non ha registrato nel libro paga parte delle retribuzioni: per tale infrazione è stata elevata contravvenzione.

L'ispettorato del lavoro di Napoli ha infine accertato che i lavoratori percepivano un compenso fisso giornaliero in misura inferiore alle tariffe vigenti, per cui ha diffidato il responsabile della ditta a regolarizzare la situazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.

ABBRUZZESE E AVOLIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative siano state adottate dal medico provinciale di Napoli e dal Ministero della sanità a seguito dell'esposto inviato dai consiglieri del comune di Frattamaggiore (Napoli) nel quale si denunciava che l'acqua potabile erogata a tutta la cittadinanza di quel comune veniva at-

tinta dal sottosuolo, e preoccupati per la salute pubblica chiedevano l'esame chimico-batteriologico dell'acqua, anche perché i pozzi neri in funzione, in contrasto con gli articoli del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 n. 1265, furono costruiti perdenti fino alle falde d'acqua con molte possibilità di inquinamento.

In particolare gli interroganti chiedono urgenti provvedimenti per garantire e assicurare la salute pubblica della popolazione del comune di Frattamaggiore. (19820)

RISPOSTA. — A seguito di espressa richiesta da parte del consiglio comunale di Frattamaggiore, venivano effettuate analisi batteriologiche e chimiche dell'acqua erogata dalla rete comunale di distribuzione.

Tali analisi davano esito favorevole, come del resto precedenti esami periodici avevano sempre dato risultato positivo.

Nel predetto comune, comunque, esistono dei pozzi neri per i quali è prescritto nelle licenze edilizie la perfetta tenuta; tuttavia capita che alcuni cittadini, eludendo le prescrizioni degli organi comunali, usano per detti pozzi il sistema perdente.

Il comune in questione per ovviare agli inconvenienti summenzionati ha progettato una rete fognante dinamica con le opere terminali di depurazione e smaltimento.

Nelle more, è stato interessato il medico provinciale di Napoli sia per la continuativa e sistematica sorveglianza delle acque in distribuzione e sia per eliminare i lamentati inconvenienti derivanti dai pozzi perdenti.

È stata altresì premurata l'amministrazione comunale di Frattamaggiore perché voglia compiere ogni sforzo per la regolare vuotatura dei pozzi a tenuta.

Il Ministro: MARIOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.*

— Per conoscere se ritengano di porre fine all'arbitrato delle varie commissioni medico-ospedaliere che devono pronunciarsi sulla concessione dell'equo indennizzo, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, qualora le infermità non siano previste nelle tabelle di cui alla legge del 10 agosto 1950, n. 648, debbono fare l'equivalenza con alcune di quelle contemplate nelle suddette tabelle.

L'interrogante ritiene, a suo parere, che non si possa stabilire una equivalenza qualsi-

voglia tra infermità in quanto ogni infermità ha delle sue particolari e caratteristiche manifestazioni.

Per conoscere se ritengano di stabilire a quale categoria di pensione vadano ascritte le seguenti infermità: sinusite cronica; rinite cronica; artrosi lombo-sacrale; reumatismo cronico; artrosi cervicale. Solo così facendo si eviteranno, così come si è verificato, casi in cui due organi sanitari differenti si sono pronunciati per due casi identici, attribuendo una classifica di pensione differente. (19823)

RISPOSTA. — Circa il richiamo alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini della concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti dello Stato ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, è da rilevare che le tabelle A e B allegate alla legge stessa non hanno valore esclusivo in quanto non sarebbe possibile, dal punto di vista pratico e scientifico, addivenire ad una elencazione completa di tutte le innumerevoli forme di lesioni e malattie.

Pertanto, anche se nelle citate tabelle si includessero le infermità « sinusite cronica; rinite cronica; artrosi lombo-sacrale; reumatismo cronico; artrosi cervicale », la questione di fondo non verrebbe risolta, atteso che numerose altre affezioni non sarebbero ancora contemplate nelle tabelle stesse.

In relazione a quanto precede, non sembra che possa pervenirsi ad una modifica delle tabelle suddette, nei sensi proposti.

Infine, circa l'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero della sanità ha fatto presente che, per dare un chiarimento specifico ed esauriente, occorrerebbe che da parte dell'interrogante fossero segnalati i nominativi degli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
AGRIMI.*

ABBRUZZESE, PALAZZESCHI, CAPRA, RAUCCI, PIETROBONO, ABENANTE, MESSINETTI, D'IPPOLITO E MORELLI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se sia vero che l'ENEL intende rendere trimestrale anziché bimestrale il servizio di esazione delle bollette per consumo di energia elettrica dal 1° luglio e, se quanto detto risponde al vero, quali provvedimenti intenda prendere per tutelare il buon diritto del cittadino medio, che vedrebbe gravemente compromesso il suo

già precario bilancio economico da una innovazione di questo genere.

Basta pensare infatti che, con l'incrementato uso degli elettrodomestici, il canone bimestrale medio per consumo di energia elettrica si aggira su lire 12.000-18.000 cifra che, tranne rare eccezioni di persone particolarmente precise e previdenti, ogni cittadino è costretto a defalcare dallo stipendio un mese sì ed uno no.

Con la non auspicabile innovazione, la massa dei cittadini vedrebbe ogni anno quattro dei suoi stipendi decurtati di circa 25-30 mila lire, cosa che provocherebbe certo un tracollo del già precario bilancio economico familiare.

La situazione si presenta addirittura tragica, poi, per gli operai salariati di tutte le categorie, con retribuzione settimanale: questi per poter pagare la bolletta di energia elettrica ogni tre mesi, dovrebbero settimana per settimana accantonare un *tantum* fino ad arrivare a quello che presumibilmente potrà essere il canone trimestrale. Sarebbe impossibile per loro, nel senso più letterale della parola, detrarre dalla paga settimanale il costo del canone di energia elettrica, semplicemente perché, nella maggior parte dei casi, la paga stessa è inferiore alla cifra da spendere.

Risulta quindi evidente tutto il disagio che la temuta innovazione dell'ENEL comporterebbe per i cittadini i quali tutti hanno il diritto di vedere salvaguardata la propria tranquillità contro qualsiasi ente o privato che ad essa tranquillità attentino nel loro esclusivo interesse.

Pertanto gli interroganti chiedono che, nell'impossibilità materiale di ritornare alla lettura mensile dei contatori, si resti almeno ancorati all'attuale vigente sistema di lettura bimestrale. (21654)

RISPOSTA. — L'ENEL, nel quadro dei provvedimenti di carattere organizzativo tendenti a realizzare una gestione sempre più economica, che consenta di assorbire la lievitazione dei costi, ha deciso di modificare l'attuale periodicità di lettura dei contatori, fatturazione ed esazione delle bollette per le utenze di massa, passando dal ciclo bimestrale al ciclo trimestrale; rimarrà invariata, invece, l'attuale periodicità mensile per le maggiori utenze.

In ordine alle preoccupazioni espresse dagli interroganti sul peso che le bollette tri-

mestrali assumerebbero per i bilanci familiari più modesti, quelli dei lavoratori soprattutto, può fornire elementi chiarificatori una indagine svolta dall'ISTAT nel 1963-64 e pubblicata dall'Istituto statistico delle comunità europee: « Bilanci familiari, 1963-64 ».

Questa indagine ha rilevato l'incidenza della spesa per energia elettrica sui consumi totali annui della famiglia, secondo la professione del capo famiglia. Tale incidenza varia per le famiglie di operai e dei lavoratori agricoli, dall'1,1 per cento all'1,4 per cento.

Inoltre si osserva, in termini assoluti, che circa cinque milioni di utenti domestici, i quali avendo la sola fornitura di illuminazione possono considerarsi i meno abbienti, hanno un consumo medio di circa 130 chilowattora all'anno. Con la fatturazione bimestrale tali utenti pagano nell'anno sei bollette, ciascuna delle quali per un importo medio di lire 1.200 (comprese imposte) mentre con la fatturazione trimestrale pagheranno, sempre nell'anno, quattro bollette, ciascuna delle quali per un importo medio di lire 1.800.

Da quanto sopra risulta evidente che il maggior importo delle bollette trimestrali costituirà, per le categorie dei lavoratori, una percentuale modestissima del loro bilancio familiare, nei mesi in cui avviene il pagamento.

In definitiva le preoccupazioni espresse non sembrano avere fondamento, mentre sono da sottolineare i vantaggi che la modifica nella periodicità di fatturazione comporta per l'utenza in generale.

Infatti, la fatturazione trimestrale comporterà per l'utenza un minor disturbo, in conseguenza della riduzione da 12 a 8 degli interventi che il personale dell'ENEL effettua, nell'anno, a domicilio dell'utente per la lettura dei contatori e per l'esazione delle bollette.

Inoltre, sul piano dell'utilità generale, si può affermare che le economie di gestione, che potranno essere realizzate dall'ENEL con tale innovazione, andranno in definitiva a vantaggio degli utenti.

Infine è da rilevare che la tendenza ad ampliare l'intervallo di fatturazione si è affermata da molti anni anche negli altri paesi. Il ciclo trimestrale è infatti già adottato, ad esempio, in Inghilterra ed in Francia. Anzi, in quest'ultimo paese dove, secondo la dotta pubblicazione, l'incidenza sui bilanci familiari della spesa per energia elettrica è al no-

stro livello, è stata recentemente adottata la periodicità quadrimestrale per le zone rurali.

Il passaggio della fatturazione alla periodicità trimestrale, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL fin dal 1966, è già in fase di attuazione e le relative bollette verranno emesse a partire dal 1° luglio prossimo.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABRUZZESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei riguardi del personale non di ruolo, assunto in base all'articolo 21 della legge del 1962, n. 959, che si trova scoperto, per contribuzioni INPS, per vari periodi dato che l'amministrazione del catasto ha più volte cambiato indirizzo circa la contribuzione di volta in volta sospendendo e riprendendo le contribuzioni.

Si rileva che detti periodi sono stati tenuti in considerazione per acquisire il diritto all'inquadramento, il che esclude che possano essere ignorati come servizio prestato presso l'amministrazione dello Stato. (21760)

RISPOSTA. — L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, con circolare del 12 marzo 1954, aveva disposto che, a partire da quel mese, venissero versati a favore dei cottimisti i contributi per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS.

Tale disposizione traeva origine dal fatto che per i cottimisti era stato riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato, sia pure in mancanza di provvedimenti formali. Tale rapporto era stato poi confermato anche dall'esito degli accertamenti effettuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ispettorato del lavoro.

Successivamente, però, sulla base dei pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato nel febbraio 1959 e dal Ministero del tesoro nell'agosto 1959, l'amministrazione del catasto dovette modificare l'indirizzo fino allora seguito e stabilire che dal mese di settembre dello stesso anno non fosse più versato alcun contributo assicurativo o previdenziale.

È intervenuta, poi, la legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, la quale con l'articolo 21 ha inteso regolarizzare la posizione di tutti coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestavano servizio

presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 12 aprile 1962, ed erano in possesso dei requisiti richiesti, collocandoli nelle categorie del personale non di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

In conformità delle nuove disposizioni emanate, i cottimisti vennero inquadrati tra il personale non di ruolo con effetto dal 14 agosto 1962, tranne qualche elemento non in regola con i requisiti richiesti.

Pertanto, da tale data, vennero versati all'INPS, per i prestatori d'opera di che trattasi, contributi per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie gestite da tale istituto, in conformità delle norme stabilite per gli impiegati non di ruolo dello Stato.

Tanto premesso e considerato, si può concludere che è rimasto carente di benefici previdenziali per la categoria in questione il solo periodo dal 4 settembre 1959 al 14 agosto 1962.

Alcuni ex cottimisti, pertanto, agitando il problema in sede sindacale, hanno prodotto domanda per ottenere la regolarizzazione della loro posizione assicurativa e ovviamente la corresponsione dei contributi per il precisato periodo.

Sulla complessa materia l'amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere il parere del Consiglio di Stato sul comportamento da seguire nei casi derivanti dalla cennata situazione e cioè, in sintesi:

a) se debba ritenersi che tra i cottimisti e lo Stato sia esistito un rapporto di lavoro subordinato di qualsiasi natura e sia quindi dovuto il versamento dei contributi assicurativi all'INPS;

b) se per gli elementi non inquadrati tra il personale non di ruolo dopo il 13 agosto 1962, ma neppure allontanati (e che continueranno quindi a prestare la loro opera con le precedenti attribuzioni di cottimista) siano dovuti i contributi in analogia a quanto praticato per gli ex cottimisti inquadrati a tale data.

A ricezione del parere richiesto, l'amministrazione adotterà le conseguenti determinazioni di competenza.

Il Ministro: PRETI.

ABRUZZESE, CAPRARA, RAUCCI, MAGNO, ASTOLFI MARUZZA, ABENANTE, PIETROBONO, PALAZZESCHI e LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* —

Per conoscere: come intenda intervenire affinché l'ENEL revochi la decisione di passare dal sistema bimestrale a trimestrale per il consumo di energia da parte degli utenti, e per sapere se risponda a verità che l'ENEL ha progettato perfino la abolizione del sistema di pagamento a domicilio che comporterebbe disagi e proteste imprevedibili da parte di tutti i cittadini danneggiati da una innovazione inconcepibile provocando la riduzione degli organici aggravando così i problemi della disoccupazione. (21960)

RISPOSTA. — L'ENEL nel quadro dei provvedimenti di carattere organizzativo tendenti a realizzare una gestione sempre più economica, che consenta di assorbire la lievitazione dei costi, ha deciso di modificare l'attuale periodicità di lettura dei contatori, fatturazione ed esazione delle bollette per le utenze di massa, passando dal ciclo bimestrale al ciclo trimestrale; rimarrà invariata, invece, l'attuale periodicità mensile per le maggiori utenze.

In ordine alle preoccupazioni espresse dagli interroganti sul peso che le bollette trimestrali assumerebbero per i bilanci familiari più modesti, quelli dei lavoratori soprattutto, può fornire elementi chiarificatori un'indagine svolta dall'ISTAT nel 1963-64 e pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee: « Bilanci familiari, 1963-64 ».

Questa indagine ha rilevato l'incidenza della spesa per energia elettrica sui consumi totali annui della famiglia, secondo la professione del capofamiglia. Tale incidenza varia per le famiglie di operai e dei lavoratori agricoli, dall'1,1 per cento all'1,4 per cento.

Inoltre si osserva, in termini assoluti, che circa cinque milioni di utenti domestici, i quali avendo la sola fornitura di illuminazione possono considerarsi i meno abbienti, hanno un consumo medio di circa 130 chilowattora all'anno. Con la fatturazione bimestrale tali utenti pagano nell'anno sei bollette, ciascuna delle quali per un importo medio di lire 1.200 (comprese imposte) mentre con la fatturazione trimestrale pagheranno, sempre nell'anno, quattro bollette, ciascuna delle quali per un importo medio di lire 1.800.

Da quanto sopra risulta evidente che il maggior importo delle bollette trimestrali costituirà, per le categorie dei lavoratori, una percentuale modestissima del loro bilancio familiare, nei mesi in cui avviene il pagamento.

In definitiva le preoccupazioni espresse non sembrano avere fondamento, mentre sono da sottolineare i vantaggi che la modifica nella periodicità di fatturazione comporta per l'utenza in generale.

Infatti, la fatturazione trimestrale comporterà per l'utenza un minor disturbo, in conseguenza della riduzione da 12 a 8, degli interventi che il personale dell'ENEL effettua, nell'anno, a domicilio dell'utente per la lettura dei contatori e per l'esazione delle bollette.

Inoltre, sul piano dell'utilità generale, si può affermare che le economie di gestione, che potranno essere realizzate dall'ENEL con tale innovazione, andranno, in definitiva, a vantaggio degli utenti.

Infine è da rilevare che la tendenza ad ampliare l'intervallo di fatturazione si è affermata da molti anni anche negli altri paesi. Il ciclo trimestrale risulta infatti già adottato, ad esempio, in Inghilterra ed in Francia. Anzi, in quest'ultimo paese dove, secondo la detta pubblicazione, l'incidenza sui bilanci familiari della spesa per energia elettrica è al nostro livello, è stata recentemente adottata la periodicità quadrimestrale per le zone rurali.

Il passaggio della fatturazione alla periodicità trimestrale, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENEL fin dal 1966, è già in fase di attuazione e le relative bollette verranno emesse a partire dal 1° luglio prossimo.

Circa infine il pagamento a domicilio delle bollette, si fa presente che l'ENEL non ha preso alcuna decisione che comporti l'abolizione di tale sistema. Anzi già in molte zone, in alternativa con tale sistema, l'utente può effettuare il pagamento presso gli sportelli dell'ENEL o presso qualsiasi ufficio postale o istituto bancario.

In definitiva, quindi, in tal modo è attribuita all'utenza la facoltà di scegliere il sistema di pagamento che preferisce tra quelli innanzi indicati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ABBRUZZESE E ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere: quali immediati provvedimenti intenda adottare a carico dei dirigenti della FMI-MECFOND di Napoli, che irrogano continuamente intollerabili e inammissibili multe a carico dei lavoratori, giustificandole con illegali e futili motivazioni, pur di colpire

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

tutti coloro che si avvengono della libertà sindacale di protestare.

I metodi della direzione di questa azienda inaspriscono e turbano i rapporti tra sindacati che difendono i diritti dei lavoratori e i responsabili dell'azienda. (21961)

RISPOSTA. — In mancanza di indicazione di fatti specifici da parte degli interroganti, si può assicurare, sulla base di informazioni fornite dall'IRI, che la FMI-MECFOND di Napoli, nell'applicare multe e sospensioni a dipendenti resisi responsabili di violazioni palesi, gravi e reiterate della disciplina contrattuale, ha irrogato tali punizioni con ampia motivazione e dopo aver contestato ai singoli interessati gli addebiti a norma di contratto, informandone nello stesso tempo la commissione interna.

D'altra parte, si fa presente che la direzione dell'azienda, in diverse riprese, ha mitigato o soprasseduto all'applicazione delle norme disciplinari, a seguito degli interventi della commissione interna, previo impegno della stessa ad operare affinché i singoli responsabili evitino di incorrere nel futuro in altre mancanze.

Il Ministro: BO.

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui al signor Bergesio Sebastiano, posizione 1818288 è stato negato il diritto alla pensione per esiti di ferite riportate mentre prestava servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana per un motivo di esclusione previsto dall'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e non previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Ciò in quanto la legge 5 gennaio 1955, n. 14 prevede delle specifiche e particolari esclusioni che non possono essere considerate aggiuntive a quelle del citato articolo 91, ma, per quanto si riferisce al periodo di servizio prestato nella Repubblica sociale italiana, devono essere considerate sostitutive delle stesse, tant'è vero che l'esclusione dalla pensione per cui è stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato è prevista sia nella legge n. 648 sia nella legge n. 14.

L'interrogante chiede infine di sapere, per il caso specifico del signor Bergesio, qualora il ministro accettasse la sopra espressa interpretazione delle leggi in vigore, se è possibile una soluzione amministrativa che possa evitare i lunghi anni di attesa inevitabili con un ricorso alla Corte dei conti. (21390)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 30 settembre 1966, n. 2207815, adottato in conformità del parere espresso dal Comitato di liquidazione, al signor Sebastiano Bergesio è stato negato diritto a pensione di guerra avendo il medesimo riportato, successivamente all'evento bellico da cui derivò l'invalidità denunciata, condanna alla pena di cinque anni di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di concussione (sentenza della corte di assise di Torino del 2 febbraio 1946, passata in giudicato il 20 gennaio 1947).

Ciò in applicazione dell'articolo 91 — comma primo — della legge 10 agosto 1950, n. 648, che stabilisce, nei casi della specie, l'esclusione dal diritto a conseguire o godere il trattamento pensionistico di guerra.

Trattasi di norma di carattere generale che investe tutti i soggetti sia militari sia civili aventi titolo ad un qualsiasi trattamento pensionistico di guerra e che, pertanto, trova applicazione anche nei confronti degli ex appartenenti alle forze armate della Repubblica sociale italiana.

Per questi motivi non si rende possibile, allo stato attuale, modificare il cennato provvedimento di diniego adottato nei riguardi del signor Bergesio, a meno che il medesimo non ottenga, dalla competente autorità giudiziaria, la riabilitazione a norma di legge.

In tale ipotesi il suindicato invalido può ripresentare istanza di pensione di guerra, avvalendosi del disposto di cui all'articolo 93 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ABENANTE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare che il fabbricato da demolire per l'ampliamento della piazza XXVII Gennaio sita in Monte di Procida (Napoli) del valore stabilito dal piano di esproprio nella misura di lire 16.849.000, venga pagato dall'amministrazione comunale, ai rispettivi proprietari, per la somma complessiva di lire 27.487.000 secondo quanto deliberato con delibera del 1966 n. 44 dalla stessa amministrazione del comune di Monte di Procida; per conoscere, altresì, se ritengano opportuno evitare che alla ditta Romeo di Santillo Emanuela, concessionaria di un distributore di carburanti, sito nella

piazza XXVII Gennaio del comune di Monte di Procida, venga corrisposta la somma di lire 1.500.000 per lo spostamento in altra località del distributore medesimo, in conseguenza dell'ampliamento della già citata piazza XXVII Gennaio, tutto ciò malgrado che nella delibera di concessione della licenza e di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sia scritto che si dà licenza per la occupazione del suolo pubblico stesso a tempo indeterminato, previo pagamento di un canone di lire 30 mila annue, e non si faccia menzione, nella predetta deliberazione, a un indennizzo in caso di ordinanza di spostamento, da parte del comune. Per conoscere, infine, qualora nella questione fossero accertate inadempienze o favoritismi, i provvedimenti che i ministri interessati vorranno adottare in proposito. (18900)

RISPOSTA. — La deliberazione 6 settembre 1966, n. 44 del consiglio comunale di Monte di Procida, concernente l'acquisto, in via bonaria, per la somma complessiva di lire 29 milioni, dei beni di privati, già sottoposti ad espropriazione per l'ampliamento della piazza XXVII Gennaio, è stata rinviata dalla giunta provinciale amministrativa di Napoli che, con ordinanza del 16 gennaio 1967, ha invitato il comune a ridurre — in conformità alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale — la spesa in questione a lire 24.880.000.

Le definitive determinazioni dell'organo tutorio interverranno non appena il comune avrà presentato le proprie formali deduzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Perchè predispongano d'urgenza una inchiesta presso la conceria fratelli Nardi di Sant'Antimo (Napoli) ove i lavoratori sono costretti a lavorare in aperta violazione del contratto e delle leggi a tutela dei lavoratori nonostante che l'azienda sia stata finanziata dalla Cassa per il mezzogiorno. In particolare l'interrogante sottolinea il fatto che i lavoratori sono sottoposti a continue intimidazioni e minacce, svolgono l'attività in ambienti insalubri, non sono assicurati e non hanno nè un minimo salariale nè tabelle di cottimo ma sono retribuiti colletti-

vamente con somme che essi stessi devono poi suddividere. (19489)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19522, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9867).

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti adotteranno nei confronti della società ex Biglia di Sant'Anastasia (Napoli), che ha venduto, dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici, le azioni alla FAC e che ha imposto ai lavoratori dipendenti, con minaccia di licenziamento, di firmare lettere di dimissioni credendo così di dare alla nuova società la possibilità di riassumere gli ex dipendenti con la perdita dell'anzianità e finanche in cambio della decurtazione della liquidazione loro spettante.

L'interrogante sottolineando il fatto che alle costanti violazioni contrattuali già in atto all'ex Biglia si sono aggiunti tali ultimi scandalosi episodi, chiede di conoscere dai ministri interrogati come interverranno per ristabilire la normalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori nella suddetta azienda e se intendano revocare i finanziamenti concessi dall'ISVEIMER o da altro ente pubblico ove l'azienda non considerasse nulle le forzate lettere di dimissioni imposte ai dipendenti, e non ristabilisse tutte le condizioni derivanti da un mai interrotto rapporto di lavoro. (19838)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo effettuati dell'ispettorato del lavoro di Napoli non è risultato che da parte della società Biglia all'atto del trasferimento dell'azienda ad altra società — la CBF cuscinetti volventi società per azioni — siano stati compiuti atti di intimidazione diretti a far sottoscrivere dimissioni volontarie ai lavoratori dipendenti.

A seguito dell'accordo concluso il 23 dicembre 1966 con la commissione interna, la Biglia ha corrisposto al personale, in aggiunta alla liquidazione contrattuale ed al premio di produzione per gli anni 1965 e 1966, anche un premio speciale, rapportato all'anzianità di lavoro maturata a quella data.

I predetti lavoratori, assunti poi dalla CBF, hanno avuto riconosciute le qualifiche già rivestite presso la ditta Biglia e godono in atto del trattamento economico e normativo

stabilito dal vigente contratto collettivo del settore metalmeccanico.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno, da parte sua, ha fatto presente che il trasferimento dell'azienda di che trattasi non può costituire causa di risoluzione nè rispetto al finanziamento a suo tempo accordato nè rispetto ai contributi già concessi alla società Biglia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come stroncheranno le violazioni costituzionali in atto alla SAFFA di Napoli ove i lavoratori sono posti forzatamente a Cassa integrazione guadagni fino a che non si raggiungerà il numero di dimissioni decise dalla direzione come rappsaglia ad uno sciopero regolarmente indetto dalle organizzazioni sindacali.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti adotteranno i ministri interrogati per ristabilire la legalità in un'azienda che prospera con commesse pubbliche e statali e se intendano chiaramente far comprendere alla direzione che i suoi metodi fascisti non possono essere tollerati e che ove mai non riassumesse i lavoratori licenziati saranno revocate le pubbliche commesse. (20128)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro di Napoli è risultato che il locale stabilimento SAFFA (società anonima fiammiferi ed affini) in connessione alle trasformazioni tecnologiche e all'ammmodernamento degli impianti effettuati durante il corso del 1963, aveva da lungo tempo deciso di procedere ad una riduzione della maestranza divenuta esuberante rispetto al fabbisogno.

Ed infatti, secondo quanto al riguardo comunicato dal Ministero delle finanze, lo stabilimento di che trattasi — pur occupando alla data del 1° gennaio 1967 161 lavoratori — non raggiungeva la produzione dello stabilimento SAFFA di Perugia-Corciano dotato di pari attrezzature industriali con meno di 100 operai.

Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dallo stesso Ministero delle finanze, in conseguenza della contrazione — tuttora in atto — del consumo dei fiammiferi verificatasi in concomitanza dell'aumento del prezzo di ven-

dita al pubblico, disposto nel giugno 1964, tutti gli stabilimenti SAFFA, compreso quello di Napoli, hanno dovuto attuare una riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali.

Tutto ciò premesso, risulta che la direzione dello stabilimento di Napoli, sentita anche la commissione interna, all'inizio del corrente anno ha sollecitato 25 lavoratori — tra quelli che per le loro condizioni economiche avrebbero meno risentito la conseguenza della perdita del lavoro — a presentare dimissioni volontarie a condizioni di particolare favore, con liquidazione di una indennità extracontrattuale di lire 600 mila in aggiunta al normale trattamento di anzianità. Ventitrè operai hanno accolto la proposta della direzione aziendale e due sono state licenziate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.

ABENANTE, MAULINI, JACAZZI, PAGLIARANI E BORSARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per adeguare ed aumentare l'indennità corrisposta ai componenti dei seggi elettorali, in considerazione del fatto che l'attuale indennità è assolutamente inadeguata a compensare le perdite che gli interessati subiscono per tale pubblica funzione. (22171)

RISPOSTA. — I compensi ai componenti dei seggi elettorali non costituiscono retribuzioni di prestazioni rese, ma rappresentano solo indennità corrisposte, a titolo di rimborso spese sostenute, a chi è chiamato a svolgere, in occasione di consultazioni elettorali, pubbliche funzioni che costituiscono un *munus publicum*.

Le predette indennità gravano sulle amministrazioni provinciali e comunali e già nella attuale misura rappresentano un onere pesantissimo; qualsiasi ulteriore aggravio della spesa risulterebbe insostenibile per le province ed i comuni interessati, a causa della ben nota difficile situazione finanziaria degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ALESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ritenga controproducente per il movimento turistico il modo drammatico e ricco di particolari con cui la RAI-TV ha programmato con il gior-

nale radio delle ore 8 ed il telegiornale delle ore 20,30 di sabato 22 aprile l'alta marea a Venezia, fenomeno di breve durata e del tutto normale, diffondendo, così, ingiustificati allarmi fra i turisti italiani e stranieri e motivo di ulteriori preoccupazioni per gli operatori economici.

Molti alberghi veneziani nelle giornate di sabato 22 e di domenica 23 aprile 1967, hanno ricevuto disdette di prenotazioni precedenti e richieste telefoniche per conoscere se la situazione di Venezia era realmente come era stata propagandata dalla RAI-TV.

L'interrogante, in considerazione anche della flessione del movimento turistico che si sta verificando a Venezia ed in altre località, chiede se il ministro ritenga di intervenire per evitare la diffusione di notizie e la visione di fatti che possono compromettere il movimento turistico, ancora influenzato dalle conseguenze psicologiche della alluvione del 4 novembre 1966. (21870)

RISPOSTA. — Le negative incidenze che possono derivare, in particolare agli operatori economici del settore turistico, dalla diffusione di notizie del genere di quelle indicate nella interrogazione, avevano già formato oggetto di attenzione da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Al riguardo, si è provveduto ad interessare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni perchè nella predisposizione dei servizi giornalistici della radio e della televisione vengano sempre attentamente valutati tutti i possibili negativi riflessi che il particolare rilievo dato alla diffusione di talune notizie, può determinare nella opinione pubblica soprattutto quando è interessato un settore quale quello del turismo, particolarmente sensibile alle perturbazioni dell'ambiente naturale o sociale.

Il Ministro: CORONA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se la società Piaggio di Pontedera (Pisa) che ha avuto un danno di due miliardi e mezzo a causa della alluvione, possa usufruire delle provvidenze stabilite dal decreto del 18 novembre 1966, n. 976 per quanto particolarmente riguarda i mutui agevolati al 3 per cento. (19125)

RISPOSTA. — La società Piaggio di Pontedera usufruisce delle provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed ha

già ottenuto la concessione di un congruo finanziamento a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 28 della citata legge.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero l'episodio, riferito da *La Stampa* del 3 maggio 1967, secondo cui un cittadino di Montefiascone (Viterbo), avendo indirizzato al Ministero dei trasporti una richiesta di informazioni redatta in carta semplice e non in bollo da lire 400, si è visto appioppare dall'ufficio del registro un'ammenda di lire 10 mila, riducibile a 2.400 in via di oblazione.

Premesso che per l'innocente omissione di quel cittadino sarebbe stata più che sufficiente sanzione il non prendere in considerazione la richiesta formalmente non regolare, si chiede se si ravvisi il grottesco del procedimento seguito, che appare residuo di una medievale concezione di supremazia della pubblica amministrazione e che — si dice — troverebbe base in una legge del 1953, cioè emanata in clima di democrazia. (22108)

RISPOSTA. — Le disposizioni in vigore, e precisamente le norme di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, vietano ai funzionari ed agli impiegati dello Stato di emettere provvedimenti o di procedere ad atti delle loro funzioni sulla presentazione ed in relazione ad atti e scritti che non siano in regola con le prescrizioni di legge.

Gli atti vanno trasmessi agli uffici del registro, i quali devono procedere alla loro regolarizzazione mediante la riscossione della imposta di bollo non corrisposta e della pena pecuniaria ridotta al sesto del massimo editale previsto dalla legge, ove, beninteso, il trasgressore voglia avvalersi della definizione in via breve ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tali disposizioni sono state osservate dal Ministero dei trasporti in ordine ad un esposto presentato dal signor Costantini di Montefiascone, del quale è cenno sul quotidiano *La Stampa* del 3 maggio 1967.

Il Ministro: PRETI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere quali siano le condizioni e le proroghe pattuite per

il pagamento delle forniture occorrenti, in base all'annunciato accordo tra ENI e l'URSS, per la costruzione del gigantesco metanodotto che partendo dall'interno della Russia avrebbe sbocco a Trieste.

Si chiede altresì, attese le rigidità del rapporto di fornitura in siffatta forma e la sua obbligata proiezione in lunghissimo arco di tempo secondo le esigenze di ammortamento dell'opera, di conoscere se e come si sia rilevata la convenienza di un simile immobilizzo, anziché indirizzare l'investimento nella costruzione di adeguata flotta metaniera, pure facente capo a Trieste, ma utilizzabile elasticamente in futuro, secondo le mutevoli prospettive tecniche e commerciali, anche verso altre fonti di rifornimento e di destinazione. (22109)

RISPOSTA. — Le trattative in corso fra l'ENI e l'URSS per la fornitura di metano, che non sono ancora entrate nella fase conclusiva, rientrano nel quadro della esigenza dell'ENI di assicurarsi tempestivamente la disponibilità in Italia di gas naturale, tenendo conto del criterio di diversificare il più possibile le proprie fonti di approvvigionamento dall'estero.

Nel quadro di tale esigenza è rientrato anche l'accordo stipulato con la Standard Oil per l'importazione dalla Libia di 3 miliardi di metri cubi annui di gas naturale per la durata di 20 anni a partire dal 1969.

La necessità di incrementare l'importazione di gas naturale è determinata dal fatto che nei prossimi anni, a fronte di una crescente domanda di metano, che si stima potrà raggiungere i 1012 miliardi di metri cubi nel 1970 ed i 16-20 miliardi di metri cubi nel 1980, la produzione nazionale, nonostante i recenti rinvenimenti, sarà tendenzialmente decrescente.

Le trattative con l'URSS offrono una occasione vantaggiosa per integrare le disponibilità di metano derivanti dalla produzione nazionale e dall'importazione dalla Libia, in quanto detto paese, che dispone di ingentissime riserve di gas naturale, sta promuovendo, al fine di poter far fronte ai crescenti fabbisogni di beni di importazione, l'esportazione di tale risorsa ed è, quindi, interessato a praticare condizioni favorevoli.

In particolare, dalle trattative in corso è emersa la possibilità di realizzare un programma a lunga scadenza di importazione di gas naturale che, nei primi anni, verrebbe com-

pensato mediante la fornitura di macchine e materiali vari.

La soluzione in corso di studio per la costruzione del metanodotto prevede che, dai bacini dell'Ucrania, il gas venga trasportato attraverso la Cecoslovacchia e l'Austria e giunga al confine italiano nei pressi di Tarvisio. Sarebbe così utilizzato, nel primo tratto, il gasdotto (lungo 400 chilometri) ora in costruzione nel territorio cecoslovacco — e che nei prossimi anni verrebbe raddoppiato per far fronte alle nuove necessità — e, nel secondo tratto, un nuovo gasdotto (lungo 390 chilometri), ora in progetto, che dovrà attraversare il territorio austriaco. In tal modo l'URSS potrebbe approvvigionare, oltre ai due citati paesi, l'Italia ed eventualmente la Francia.

La Cecoslovacchia e l'Austria intenderebbero eseguire gli investimenti relativi al gasdotto sul proprio territorio e provvedere alla costruzione e alla gestione dei rispettivi tronchi.

Per quanto concerne, poi, le perplessità manifestate dagli interroganti circa la convenienza di immobilizzare risorse finanziarie per la costruzione del metanodotto Russia-Trieste, si fa presente quanto segue.

L'importazione dall'URSS consente di diversificare anche il mezzo di trasporto tecnico del gas e di realizzare più ampie economie di scala; infatti, poichè il pagamento del gas avverrebbe, per i primi anni, attraverso forniture di materiali, essa consente anche una diversificazione di altro tipo, molto importante soprattutto dal punto di vista finanziario e valutario.

Si rende, per altro, possibile associare alle trattative, per una eventuale partecipazione all'impresa, non solo i paesi il cui territorio verrebbe comunque attraversato dal metanodotto (Austria e Cecoslovacchia), ma anche la Francia, che preleverebbe sensibili quantitativi di gas provenienti dall'URSS dalla estremità occidentale della rete italiana. E l'associazione alla iniziativa di altri paesi, che altrimenti non vi avrebbero partecipato, consente di accelerare il programma e, conseguentemente, di diminuire la esposizione finanziaria relativa ai materiali per gasdotto, che i paesi utenti dovrebbero fornire preventivamente all'Unione Sovietica.

Inoltre, come si è detto, la Cecoslovacchia e l'Austria sono in grado di eseguire gli investimenti relativi al gasdotto sul proprio territorio e di provvedere con mezzi proprio alla

costruzione ed alla gestione dei rispettivi tronchi, riducendo fortemente la partecipazione finanziaria italiana.

A parte le considerazioni svolte, la scelta per il trasporto del gas russo di un impianto fisso quale il gasdotto risulta giustificata, ed economicamente valida, in quanto l'impiego di un metanodotto presuppone, per il suo esercizio economico, ingenti quantitativi da trasportare e la regolarità della movimentazione delle partite.

Nella valutazione della scelta fatta deve essere tenuto presente anche il vantaggio che deriverebbe all'industria siderurgica italiana dal collocamento all'estero di consistenti partite di un prodotto che è particolarmente esposto alla concorrenza internazionale più serrata.

L'impiego delle metaniere, invece, pur presentando nei confronti del metanodotto una indubbia e maggiore flessibilità, non consentirebbe, nel caso concreto, di poter associare all'impresa numerosi paesi e, quindi, di poter diminuire notevolmente l'esposizione finanziaria italiana, nè permetterebbe di compensare, per i primi anni, le importazioni di gas con l'esportazione di prodotti.

L'utilizzazione delle metaniere comporta, come è noto, rilevanti investimenti per l'adeguamento delle attrezzature per il porto di attracco, per l'installazione di impianti di stoccaggio e per gli impianti di rigassificazione, poichè, per essere trasportato via mare, il metano deve essere liquefatto in modo da diminuire di volume e poter essere economicamente immagazzinato nella nave cisterna.

La liquefazione del metano — ottenuta mediante un abbassamento di temperatura a 162 gradi centigradi — richiede, infatti nel porto di imbarco, l'installazione di un impianto di potenzialità a costi elevati. Ed il costo di costruzione delle metaniere, attrezzate di cisterne idonee a mantenere la temperatura del liquido al livello desiderato, è molto più alto delle petroliere normali.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

ALPINO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno. — Per sapere se e come intendano attivare e potenziare le necessarie misure di prevenzione e di difesa contro gli incendi di boschi in zone montane e premontane, che sono in preoccupante aumento.

Si fa notare che nella sola provincia di Torino, come riferito dai periodici *Il Nuovo Roc-*

ciamelone, l'Arco e la Gazzetta del Canavese, gli incendi boschivi, in numero di 86, hanno investito una superficie di 624 ettari nel quinquennio 1956-60, mentre nel 1961-65 sono saliti a 317, investendo e devastando una superficie di ben 3.520 ettari. (22110)

RISPOSTA. — Il Ministero, in considerazione dei frequenti incendi boschivi — per la maggior parte dovuti a negligenza, soprattutto da parte di turisti — ha, a suo tempo, chiesto ai dipendenti ispettorati forestali di far conoscere i mezzi più idonei per prevenire gli incendi stessi e per il loro tempestivo spegnimento.

Le proposte pervenute dagli uffici forestali o i risultati che si possono acquisire dal convegno sull'« incremento del patrimonio forestale e la sua difesa dal fuoco », tenutosi a Bergamo il 9 e 10 giugno 1967, forniranno utili indicazioni per un approfondito esame da parte degli uffici centrali del Ministero, ai fini delle misure e delle iniziative per la prevenzione degli incendi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

AMATUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso l'INAM perché venga istituita in Calitri (Avellino) una unità distaccata dell'INAM, cosa questa particolarmente sentita da tutti i lavoratori assistiti che raggiungono, solo in Calitri, oltre 5 mila unità.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza di una simile proposta avanzata dal comitato provinciale INAM di Avellino fin dal febbraio 1966, proposta, d'altro canto, corrispondente al principio di portare l'assistenza mutualistica sempre più vicina ai lavoratori.

(20383)

RISPOSTA. — L'istituzione di una unità distaccata dell'INAM nel comune di Calitri è stata recentemente proposta dalla sede provinciale INAM di Avellino nel quadro di ampliamento della rete dei presidi assistenziali locali.

Poiché, per altro, la competente commissione consiliare organizzazione dell'istituto ha ritenuto eccessivamente ampie le proposte formulate in rapporto al numero complessivo degli assistiti della provincia, la sede provinciale di Avellino è stata invitata a formulare nuove proposte.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

In tale sede sarà riesaminato, per le conseguenti definitive decisioni, il problema della istituzione in Calitri di una unità distaccata dell'INAM.

Il Ministro: Bosco.

AVOLIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di agitazione esistente tra il personale ENEL del compartimento campano in seguito alla decisione di procedere, dal prossimo mese di giugno, alla fatturazione trimestrale delle bollette per il pagamento dell'energia elettrica, in luogo della attuale fatturazione bimestrale; l'interrogante in particolare chiede di conoscere se i ministri interrogati ritengano che tale procedura comporterebbe un disagio non lieve per le categorie più povere (pensionati, lavoratori, piccoli artigianali e commercianti).

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali provvedimenti i ministri ritengano di poter adottare per eliminare la minaccia — ben presente se il provvedimento ventilato dalla direzione regionale campana dell'ENEL venisse realizzato — di nuovi licenziamenti, inevitabili venendosi a registrare una « esuberanza di personale rispetto alle esigenze di servizio » e per non deludere la giusta attesa dei lavoratori degli appalti ENEL, che sono in lotta da tempo per essere assunti in pianta stabilito presso l'ENEL medesimo. (22175)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21654, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9868).

BIAGINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'ENEL a partire dal prossimo 1° luglio effettuerà l'esazione delle bollette dell'energia elettrica trimestralmente anziché ogni bimestre come attualmente avviene: che a seguito di tale modifica gli utenti a reddito fisso e particolarmente lavoratori e pensionati si troveranno in notevoli difficoltà per il pagamento di dette bollette non potendosi pretendere che i medesimi riescano ad accantonare importi per un così lungo periodo.

Per sapere, infine, se ritenga di dover intervenire per ripristinare il sistema della lettura bimestrale del consumo di energia elettrica. (21837)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21654, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9868).

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, a partire dal 1° luglio 1967 l'ENEL farà l'esazione delle bollette dell'energia elettrica ogni trimestre, anziché ogni bimestre come è attualmente.

L'interrogante chiede insieme se esso approvi tale decisione, tenuto presente che:

1) la massa degli utenti, che vive di modesti introiti derivanti da salari o stipendi o redditi di lavoro autonomo, si troverà — in conseguenza di questo fatto — a sentire in modo più grave l'onere del costo dell'energia elettrica, non potendosi certo pretendere che ogni famiglia, ad esempio, costituisca mensilmente un « fondo risparmio a fronte spese trimestrali » solo per fare una cosa gradita all'ENEL;

2) una seconda conseguenza di tale provvedimento sarà che, nel mese in cui coincideranno i pagamenti della bolletta trimestrale dell'energia elettrica, della bolletta del gas e della rata delle tasse, il cittadino si troverà molto probabilmente obbligato o a pagare solo un acconto sull'affitto o a ridurre al minimo qualche pasto;

3) una terza conseguenza della citata decisione è il licenziamento — già preavvisato attraverso un mancato rinnovo del contratto — di molti dei contrattisti che, per un modestissimo compenso, compiono le mansioni di lettristi e di esattori nelle zone montane.

Infine l'interrogante chiede di sapere se — in relazione agli aspetti rilevati, che rendono seraditissimo alla quasi totalità dei cittadini il provvedimento predisposto dall'ENEL, perché non utile agli utenti di modesto reddito e contrario allo spirito informatore della istituzione dell'ente stesso — egli ritenga doveroso intervenire immediatamente allo scopo: a) di impedire l'attuazione di detto provvedimento; b) di far sì che il pagamento della bolletta bimestrale dell'energia elettrica venga fatto nei mesi in alternativa con la rata imposte e tasse. (21795)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21654, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9868).

BONEA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora emesso il decreto relativo alle agevolazioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi previste dall'articolo 15

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

della legge del 26 giugno 1965, n. 717, sulla « disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » e per sapere se intendano emettere con urgenza, visto che il comma quarto dell'articolo citato, fissa il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, ormai largamente scaduto. (19583)

RISPOSTA. — I provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industriali del Mezzogiorno, previsti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono in corso di avanzata definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, le riduzioni tariffarie dei trasporti marittimi, si rende noto che i relativi decreti, già firmati dal ministro della marina mercantile, dal ministro del tesoro e dallo scrivente, sono attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per quanto concerne le riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari, i relativi provvedimenti, già predisposti, sono stati sottoposti dall'amministrazione dei trasporti all'esame degli organismi comunitari competenti a dare al riguardo il preventivo assenso, a norma dell'articolo 80 del trattato di Roma, istitutivo del MEC e dell'articolo 70 del trattato di Parigi, istitutivo della CECA.

Si fa presente, che per la elaborazione dei suddetti provvedimenti le amministrazioni interessate hanno dovuto affrontare e superare difficoltà d'ordine generale e tecnico, che hanno richiesto una nutrita serie di incontri e che, in definitiva, hanno ritardato, nonostante ogni buon valore, l'iter dei provvedimenti medesimi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord: PASTORE.

BORGHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla risoluzione n. 341, che reca risposta al 15° rapporto di attività dell'organizzazione internazionale del lavoro, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione sociale; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione, in cui si formulano varie osservazioni e raccomandazioni sull'attività di detta organizzazione. (20616)

RISPOSTA. — La risoluzione n. 341 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa che reca risposta al 15° rapporto di attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nel riprodurre sommariamente l'elenco delle attività svolte dall'OIL, auspica da parte della stessa un sempre più fattivo intervento, sia sul piano mondiale sia su quello europeo, in materia di protezione e di sviluppo sociale.

Per quanto concerne l'attività del nostro paese nell'ambito dell'OIL, si fa presente anzitutto che l'Italia è sempre presente con delegazioni di funzionari governativi e di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nella conferenza generale, nel consiglio di amministrazione, nelle commissioni di industria ed in numerosissime altre riunioni dell'organizzazione.

Inoltre lo Stato italiano ha già, rispetto ad altri Stati membri dell'organizzazione, una legislazione in via generale allineata agli strumenti adottati dall'OIL e spesso anche più avanzata rispetto agli strumenti medesimi; il nostro paese infatti è fra quelli che annoverano il maggior numero di ratifiche di convenzioni internazionali.

Per altro, le delegazioni italiane che partecipano a tutti i livelli, ai lavori dell'OIL, non mancano di promuovere, sostenere ed approvare iniziative che possano contribuire allo sviluppo del progresso sociale.

E' da tenere presente poi, in modo particolare, l'azione italiana per quanto concerne l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo. Si richiama, in proposito, l'istituzione del centro di perfezionamento tecnico e professionale di Torino, sorto per iniziativa e con il determinante concorso economico del Governo italiano e che tanto interesse ed entusiasmo ha suscitato presso i paesi anzidetti, e si richiamano altresì le missioni effettuate da esperti italiani, per incarico dell'OIL, in diverse regioni del mondo per svolgere *in loco* i programmi di assistenza tecnica.

Il Ministro: Bosco.

BORGHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del ministro della giustizia sulla raccomandazione n. 481 relativa alla registrazione dei testamenti, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica; ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta

raccomandazione, in cui si raccomanda agli Stati membri di creare un sistema comune per la registrazione dei testamenti, e se ne indicano i principi essenziali. (20623)

RISPOSTA. — Premesso che con la citata raccomandazione, che porta la data del 26 gennaio 1967, l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa ha invitato il Comitato dei ministri ad incaricare il Comitato europeo di cooperazione giuridica di studiare un sistema comune per la registrazione dei testamenti, allo scopo di facilitare la presa di conoscenza degli stessi da parte degli eredi, specie nei paesi membri del Consiglio d'Europa nei quali non è obbligatorio il deposito dell'atto di ultima volontà presso un notaio o presso un giudice, si osserva che in Italia già vigono delle norme dettagliate che impongono e regolano la pubblicazione del testamento mediante il deposito presso un notaio, il che consente nel nostro paese, a chiunque abbia interesse di venire a conoscenza dell'esistenza di un testamento dal momento in cui questo assume rilevanza giuridica e, cioè, dopo la morte del testatore. Questo Ministero, pertanto, non può non essere favorevole, nell'ambito della doverosa collaborazione internazionale, all'adozione dell'auspicato sistema comune di registrazione dei testamenti purché, naturalmente, tale sistema sia accettato da tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa dopo l'esperienza delle previste e necessarie trattative alle quali non si mancherà, da parte italiana, di partecipare con il massimo impegno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
REALE.

BORGHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa, dell'industria, commercio e artigianato, e al Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulle risoluzioni n. 332 e n. 334, relative alla politica generale del Consiglio d'Europa, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa — su proposta della Commissione politica ed economica — e sulla raccomandazione n. 123 del giugno 1965, sulla Gran Bretagna, l'EFTA e la CEE, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale — su proposta della Commissione per gli affari generali — ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette risoluzio-

ni e raccomandazioni, in cui s'invitano gli Stati membri a compiere ogni sforzo per consentire l'adesione o l'associazione della CEE della Gran Bretagna e degli altri paesi membri della zona di libero scambio. (21100)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ha sempre mantenuto, come è noto, una posizione nettamente favorevole all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità economica europea.

Fin dalla rottura delle precedenti trattative tra la Gran Bretagna e la CEE, nel gennaio 1963, l'Italia si è adoperata per evitare un ulteriore approfondimento dei dissensi fra le due parti e per stabilire condizioni per quanto possibile favorevole ad una ripresa del dialogo.

Analogo atteggiamento costruttivo ha tenuto il Governo italiano in occasione dei recenti sondaggi condotti a Roma e nelle altre capitali della Comunità dal primo ministro britannico Wilson e dal ministro degli esteri Brown per individuare i principali problemi posti da una nuova domanda inglese di adesione alla CEE.

La presentazione della domanda di adesione da parte del Governo britannico, avvenuta il 10 maggio 1967, ha trovato quindi l'Italia pronta ad esaminare con spirito di fattiva collaborazione i diversi aspetti del problema e a ricercare con la più favorevole disposizione possibile le soluzioni più idonee a consentire l'auspicata evoluzione dei rapporti tra la Gran Bretagna e le Comunità economiche europee.

In occasione della riunione al vertice dei sei Capi di Stato e di Governo della CEE, svoltasi a Roma il 30 maggio 1967, il Presidente del Consiglio Moro ha espresso il vivo compiacimento del Governo italiano sulla domanda di adesione presentata dal Governo britannico. I sei Capi di Stato e di Governo della CEE hanno convenuto all'unanimità di dare inizio all'applicazione delle procedure previste — in tema di adesione di nuovi membri alle Comunità economiche europee — dagli articoli 27 del trattato CEE e 205 del trattato CEEA.

In conformità con tale decisione, il Consiglio dei ministri della CEE svoltosi a Bruxelles il 5 e 6 corrente, ha dato inizio alle procedure previste dagli articoli sopra citati, informando il governo britannico e quelli irlandese e danese, che avevano presentato domanda di adesione alle Comunità contemporaneamente alla Gran Bretagna.

Il Governo italiano darà ogni appoggio per un rapido espletamento, in sede comunitaria, delle procedure previste per l'esame di dette domande di adesione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, in considerazione del fatto che il comune di Bocchigliero (Cosenza) fa parte delle aree di particolare depressione della Calabria, se il ministro ritenga di dover intervenire con la Cassa per il Mezzogiorno perché vengano accolte le domande di finanziamento nel suddetto comune delle seguenti opere pubbliche: scuola media, ampliamento cimitero, sistemazione strade interne. (22074)

RISPOSTA. — Le opere richieste per il comune di Bocchigliero non rientrano fra quelle per le quali, in base al piano di coordinamento, la Cassa per il mezzogiorno può intervenire in applicazione dell'articolo 7, lettera c) della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Tuttavia, si è dell'avviso che siffatti interventi rientrino nella competenza dell'amministrazione ordinaria.

Il Ministro: PASTORE.

BRANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, premesso che la Società anonima sfruttamento razionale integrale vinacce (SASRIV), corrente in Nocera Superiore (Salerno), fin dal 13 agosto 1966, ha presentato alla Giunta provinciale amministrativa di Salerno ricorsi gerarchici avverso il diniego di licenze da parte del sindaco di Nocera Superiore:

a) se risulti che l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, deliberatamente, per favorire un componente della stessa con interessi contrastanti con la SASRIV, ripetutamente, ha omesso di rispondere alle richieste della prefettura e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

b) se risulti che tutti gli atti relativi alle domande della SASRIV non sono stati compiuti nella sede municipale, ma persino dattiloscritti con macchina non esistente negli uffici comunali, presso lo studio professionale, ove l'amministratore comunale interessato si reca per pratica professionale;

c) quali iniziative intenda prendere per garantire la parzialità della pubblica amministrazione e la sollecita decisione dei ricorsi presentati. (21791)

RISPOSTA. — Uno dei due ricorsi proposti dalla SASRIV avverso i provvedimenti del sindaco di Nocera Superiore di denegata concessione di licenze di commercio, la cui istruttoria è già stata espletata, sarà, quanto prima, sottoposto all'esame della GPA; per l'altro, invece, l'istruttoria è tuttora in corso. Per entrambi i ricorsi il comune ha fornito tempestivamente alla prefettura le deduzioni e gli elementi per il loro esame.

Gli atti adottati dal comune in ordine alle domande della ditta SASRIV — secondo precisazione fornita dal sindaco — sono stati compiuti nella sede municipale.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di tensione che si è venuta a determinare tra il personale dipendente della casa di cura di Galliera Veneta (Padova) appartenente all'INPS e la segreteria amministrativa della stessa casa per una serie di decisioni da questa adottate, tali da danneggiare il personale. In particolare si segnalano fra queste decisioni il declassamento di una lavoratrice dipendente dalla prima alla seconda categoria, la sospensione degli assegni familiari; la perdita delle borse di studio per responsabilità diretta dell'amministrazione avendo lasciato scadere i termini del concorso, la sospensione del 50 per cento del salario al lavoratore Berti e, infine, il trattamento inammissibile che il segretario amministrativo della casa di cura ha fatto alla commissione interna. La commissione interna, infatti, in modo responsabile ha cercato di sottoporre all'attenzione dell'amministrazione i suddetti problemi ma, per tutta risposta, si è vista minacciata di essere espulsa con le guardie giurate.

Per sapere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare con un immediato intervento presso la direzione generale dell'INPS, affinché si apra una inchiesta sull'operato della segreteria amministrativa della casa di cura e i fatti sopra denunciati non abbiano più a ripetersi. (18544)

RISPOSTA. — L'INPS ha comunicato che a seguito di ristrutturazione dell'organico del personale salariato della casa di cura di Gal-

liera Veneta, ai sensi del regolamento del personale salariato dell'Istituto, nel gruppo degli operai qualificati, è stato soppresso, il posto di sarto, con contemporanea istituzione di un posto di sarto tagliatore nel gruppo degli operai specializzati. Il nuovo posto è stato assegnato alla vincitrice dell'apposita prova pratica di selezione e conseguentemente nei confronti della salariata che precedentemente ricopriva il posto di sarto, e che non ha inteso partecipare alla prova di selezione, è stato provveduto al cambiamento di gruppo e di qualifica.

Relativamente al secondo punto, l'INPS ha fatto presente che nessun provvedimento di « sospensione degli assegni familiari » è stato adottato dalla direzione della casa di cura di che trattasi la quale invece, accertato che a talune salariate dipendenti erano state per errore corrisposte quote di aggiunta di famiglia, ha adottato i conseguenti provvedimenti di revoca.

Per quanto concerne la circolare del 25 gennaio 1966, n. 2753 P/15 avente per oggetto « concorsi per titoli a borse di studio, riservati ai figli a carico dei dipendenti dell'istituto in attività di servizio », la stessa, pervenuta alla casa di cura di Galliera Veneta in data 3 febbraio 1966, è stata regolarmente affissa, secondo la prassi normalmente seguita, negli appositi albi.

Relativamente al quarto punto, l'INPS ha comunicato che al dipendente Angelo Berti, assentatosi per malattia dal 19 gennaio 1966, venne corrisposto — dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo di malattia indennizzabile a retribuzione intera — il trattamento economico a metà retribuzione previsto dall'articolo 22 del citato regolamento per il personale salariato delle case di cura. A seguito di ulteriori accertamenti sanitari — essendo per altro intervenuto il riconoscimento della « dipendenza da causa di servizio » della malattia sofferta dal Berti, la direzione della citata casa di cura ha corrisposto all'interessato il trattamento economico in conseguenza spettantegli.

Relativamente all'ultimo punto dell'interrogazione, risulta all'INPS che il dirigente amministrativo della casa di cura ha invitato il presidente della commissione interna che, in occasione di un colloquio, aveva usato modi e tono di voce irriguardandosi, a mantenere un contegno più corretto.

Il Ministro: Bosco.

BUZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se possa essere prolungato a 21 anni il periodo d'ammortamento previsto per gli alloggi costituiti da cooperative di lavoratori ai sensi dell'articolo 1° della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in considerazione della rilevante entità media della quota di ammortamento mensile a carico del lavoratore assegnatario che già si è addossato rilevanti spese per l'acquisto del terreno e per oneri connessi.

L'interrogante fa notare che l'articolo 32 della legge sopraccitata domanda al comitato centrale la determinazione delle quote di ammortamento il che dovrebbe consentire una valutazione delle possibilità del lavoratore evitando così che si verificchino, dopo tanta attesa e speranza, delle dolorose rinunce all'alloggio pur tanto necessario. (20317)

RISPOSTA. — La legge 14 febbraio 1963, n. 60, nel disciplinare le varie forme di intervento per la realizzazione di alloggi GESCAL, ha previsto diversi periodi di tempo (20 e 30 anni) per il riscatto e l'ammortamento del valore degli alloggi stessi in relazione anche alla maggiore o minore capacità economica delle varie categorie di lavoratori.

Infatti la citata legge n. 60, agli articoli 17 e 29, prevede per le categorie meno abbienti (settori 1 e 2 dell'articolo 15 della legge stessa: generalità dei lavoratori e dipendenti da aziende o enti pubblici e privati) il rimborso dei mezzi finanziari anticipati dalla GESCAL in 30 anni mentre per i lavoratori con maggiore capacità economica (settori 3 e 4 dello stesso articolo 15: soci di cooperative e assegnatari di prestiti) stabilisce detto periodo in 20 anni e richiede altresì, da parte di questi ultimi lavoratori, un sostanziale apporto contributivo iniziale rapportato in percentuale al costo dell'alloggio (15 per cento).

Essendo quindi previste dalla legge istitutiva della GESCAL varie forme di intervento che consentono ai lavoratori condizioni di pagamento dilazionato in diversi periodi di tempo a seconda della loro capacità economica, non sembra opportuna una modifica alle vigenti disposizioni nel senso richiesto dall'interrogante.

Quanto sopra, anche in relazione al fatto che un aumento del periodo di ammortamento dei prestiti concessi rallenterebbe sensibilmente il recupero dei capitali impiegati e diminuirebbe l'entità dei mezzi finanziari da

reimpiegare, a danno di altri lavoratori in attesa di ottenere gli stessi benefici.

Si fa comunque presente che il comitato centrale, a termini dell'articolo 32 della legge n. 60, è chiamato soltanto a determinare l'ammontare delle quote mensili ma non può prolungare i periodi di ammortamento fissati dalla citata normativa.

Il Ministro: Bosco.

CALASSO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.*

— Per sapere se siano a conoscenza delle condizioni incredibili in cui versa la scuola media di Copertino (Lecce), centro di circa 20 mila abitanti, frequentata da circa 650 alunni. Detta scolaresca risulta attualmente distribuita in cinque edifici pubblici e privati, di proprietà di conventi e di parrocchie o in locali prefabbricati sottratti alla scuola elementare e finanche in un mendicomicio, da dove sono stati allontanati i vecchi che vi erano ricoverati.

A parte l'onere di circa un milione di lire ogni anno per fitti a carico del comune, il cui bilancio dissestato non ha entrate sufficienti per gli stipendi e le paghe dei dipendenti, il corpo insegnante e le famiglie degli alunni, da tempo lamentano la mancanza di una organizzazione moderna della scuola nella edilizia e nelle attrezzature.

Per sapere poi se sia vero che il provveditore agli studi ha segnalato l'urgenza del problema, fino al punto da spostare la graduatoria e quali sono stati i motivi, per cui gli amministratori del comune, solo il 1965 avrebbero inoltrato la prima domanda di finanziamento quando la scuola era di già una realtà priva di sistemazione.

Per sapere inoltre, se l'edificio progettato o da progettare è da ritenersi sufficiente per superare la situazione tanto precaria ed indecorosa e per affrontare la prevedibile crescita per numero di scolari.

Per sapere ancora se credano i ministri di dover con tutta urgenza intervenire finanziando l'edificio in questione, e per conoscere se il comune non debba progettare la costruzione di altri edifici scolastici, per scuole medie superiori, di cui da tempo si avverte l'improrogabile bisogno, s'è vero che il provveditorato agli studi, anche recentemente, non ha potuto istituire scuole di tale grado, proprio per mancanza di locali.

La soluzione di quest'ultimo problema de-

permetterebbe a tanti giovinetti d'ambo i sessi di non doversi allontanare dalle famiglie, dove attualmente possono rientrare solo la sera, dedicando diverse ore di più allo studio.

(21504)

RISPOSTA. — La situazione della scuola media statale di Copertino è divenuta — sotto il profilo edilizio — precaria dopo che, a seguito di un sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale in data 22 giugno 1966, i locali del castello medievale dove erano sistemate quindici classi, furono dichiarati in imminente pericolo di crollo.

Durante l'estate 1966 l'amministrazione comunale, con il personale intervento del provveditore agli studi, reperi altri locali; nel corrente anno, pertanto, la scuola ha avuto la seguente provvisoria sistemazione: 9 classi in locali della parrocchia del SS. Rosario, 6 classi nelle aule prefabbricate delle scuole elementari, 6 classi nei locali dell'istituto Perrotta, 3 classi nel collegio San Giuseppe da Copertino.

Invero, l'amministrazione comunale aveva chiesto negli anni precedenti la concessione di un contributo statale per la costruzione di un edificio da destinare alla scuola media.

A causa della situazione determinatasi per effetto dello sgombero dei locali del castello, il provveditore agli studi, con lettera del 28 luglio 1966, fece presente al Ministero che la richiesta di contributo per l'edificio di che trattasi assumeva carattere preminente.

Tuttavia, data la ben nota carenza dei fondi, non è stato possibile all'amministrazione accogliere nel 1966 la domanda di contributo. Si assicura, per altro, che la stessa sarà riesaminata non appena sarà stato approvato il piano quinquennale per l'edilizia scolastica che, come è noto, pone a totale carico dello Stato, la spesa per la costruzione di edifici scolastici.

Circa la istituzione in Copertino di istituti scolastici di secondo grado, s'informa che l'amministrazione comunale chiese, l'8 febbraio 1966, l'istituzione di un liceo-ginnasio; alla domanda era allegata una deliberazione della giunta municipale, adottata con i poteri del consiglio e non ancora approvata dalla giunta provinciale amministrativa. I locali prescelti — otto stanze di una abitazione privata — erano, per altro insufficienti.

Il provveditore agli studi espresse anche parere negativo in merito ad altra istanza dell'amministrazione comunale intesa ad ot-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

tenere l'istituzione di un istituto magistrale, istituzione non ritenuta opportuna, in quanto nella provincia già esistono tre istituti magistrali e tre sezioni staccate dei medesimi, mentre il personale già diplomato è notevolmente superiore alle attuali esigenze della scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

CARIOTA FERRARA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere l'entità degli emolumenti riscossi dal 1961 al 1966 dai conservatori dei registri immobiliari di Roma, Milano, Genova e Napoli, i quali emolumenti sembrano raggiungere o superare il gettito di 20 milioni annui. (21659)

RISPOSTA. — Si riportano, nell'allegato prospetto, i dati richiesti.

PROSPETTO degli emolumenti riscossi dal conservatore dei registri immobiliari di:

Periodo	Roma	Milano	Genova	Napoli
1961-62	24.110.872	21.687.874	11.778.726	16.844.035
1962-63	27.501.390	20.961.018	10.406.625	14.445.075
1963-64	27.227.125	19.675.250	9.700.915	13.041.750
2° semestre 1964	12.634.035	8.803.295	4.255.255	6.766.510
1965	24.854.801	16.464.875	10.861.280	16.436.755
1966	27.140.220	13.491.820	11.321.390	13.374.730

Si precisa che gli emolumenti predetti sono al netto delle spese d'ufficio e ritenute.

Essi, per altro, sono al lordo delle imposte dovute dal conservatore in base alla denuncia annuale dei redditi (differenza ricchezza mobile e complementare) nonché delle somme per risarcimento di danni a terzi e delle relative spese giudiziali di cui non è possibile far conoscere l'ammontare, poiché trattasi di importi che il conservatore è tenuto a pagare in proprio ai sensi dell'articolo 2675 del codice civile e dei quali, pertanto, non rende alcuna contabilità.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

CASTELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — dopo l'incontro delle parti in contrasto promosso e avvenuto in questi giorni — quali iniziative ulteriori intenda assumere allo scopo di addvenire ad una giusta composizione della vertenza in corso alla ditta Paranova di Garlasco (Pavia) che, anche per gli aspetti particolarmente aspri e gli inconvenienti verificatisi, ha suscitato reazioni ed apprensioni notevoli nell'opinione pubblica locale, oltre che nelle numerose famiglie interessate. (20830)

RISPOSTA. — La vertenza di che trattasi trae origine dalla richiesta avanzata alla direzione della fabbrica Paranova di Garlasco dalle maestranze dipendenti (250 lavoratori

circa) per la riclassificazione di una parte di personale e per la istituzione dell'indennità contrattuale di mancato cottimo nella misura dell'11 per cento.

L'azienda, in considerazione della sua precaria situazione finanziaria, ha respinto le cennate rivendicazioni ed ha fatto controproposte ritenute insoddisfacenti dalle maestranze interessate le quali hanno dapprima scioperato e successivamente, a seguito della sospensione a tempo indeterminato di 180 dipendenti da parte dell'azienda, hanno occupato lo stabilimento.

La ditta ha prontamente licenziato in tronco i 26 lavoratori responsabili dell'occupazione, provvedendo altresì a denunciarli alla procura della Repubblica di Vigevano; successivamente ha dato inizio alla procedura sui licenziamenti collettivi nei confronti di 10 impiegati ed ha annunciato il licenziamento di 60 operai.

Dopo ripetuti interventi dell'ufficio del lavoro e della prefettura locali il 27 febbraio 1967 ha avuto luogo presso questo Ministero un incontro tra le parti a conclusione del quale i rappresentanti dell'azienda si sono impegnati a non effettuare i cennati 60 licenziamenti.

Allo stato risultano in attività di servizio 176 lavoratori.

Il Ministro: BOSCO.

CASTELLI E DOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versa la maggioranza delle farmacie rurali — come ha più volte fatto presente la Associazione nazionale sindacale farmacisti rurali e documentatamente illustrato dal periodico *Difesa sanitaria* — in considerazione che il loro lavoro si svolge in linea di massima, secondo quanto recepito anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui limiti posti alla concorrenza nel campo economico, per il 90 per cento con la somministrazione di medicinali agli assicurati degli istituti e degli enti mutualistici e per il restante 10 per cento ai clienti paganti in proprio, con una ripartizione delle vendite, rilevabile dai dati ufficiali pubblicati dall'ufficio fiduciario centrale, superiore al 95 per cento per le specialità medicinali, minore del 4 per cento per i prodotti vari ed inferiore all'1 per cento per le preparazioni galeniche.

Nello « studio approvato dagli ispettori compartimentali nella riunione tenuta ad Ancona dal 30 settembre al 3 ottobre 1964 », relativo alla imposta di ricchezza mobile per l'industria farmaceutica, viene precisato che il farmacista « si fornisce — ed è il caso più frequente — presso i grossisti, ottenendo, per legge, un utile non inferiore al 25 per cento del prezzo di etichetta dei prodotti » e che « in pratica, sulle specialità medicinali ottiene lo sconto del 28,80 per cento (24,50 per cento più IGE) » successivamente ridottosi, per effetto dell'avvenuta maggiorazione IGE al 23,60 per cento « per ormai consolidata consuetudine — anche quando si approvvigiona direttamente presso il fabbricante, come sovente avviene per le farmacie di maggiore importanza o ubicate nella stessa città in cui il produttore ha la fabbrica o il deposito »; mentre nell'altro « studio approvato dagli ispettori compartimentali nella riunione tenutasi a Genova dall'11 al 14 settembre 1962 », relativo all'imposta di ricchezza mobile per le farmacie, viene riconosciuto un utile del 40 per cento per i prodotti vari e del 60 per cento per le preparazioni galeniche.

A tali utili debbono però detrarsi lo sconto del 5 per cento che, ai sensi dell'articolo 4 comma terzo, capoverso secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle farmacie sull'importo delle somministrazioni di specialità medicinali agli assicurati degli istituti e degli enti mutualistici, nonché una percentuale, variabile da provincia a provin-

cia e fino ad oltre il 2,50 per cento per le spese necessarie al funzionamento degli uffici fiduciari.

Appare chiaro nella sua drammatica realtà, dall'esame dei surriportati dati, come i ricavi lordi della maggioranza delle farmacie rurali siano di così esigua entità che, dettratti i costi e le spese proprie di gestione, riducono i ricavi netti in misura tale da presentare bilanci pressoché fallimentari.

Prova ne sia che notevole è stato il numero delle farmacie rurali chiuse definitivamente in questi ultimi anni, con il conseguente grave disagio per le popolazioni interessate, alle quali è venuto a mancare il servizio farmaceutico locale; mentre molte altre ancora saranno costrette a farlo quanto prima, nel caso in cui non si provveda a far sì che i titolari delle farmacie rurali possano ottenere la indennità di residenza.

Gli interroganti ritengono opportuno far rilevare, al proposito, come lo stesso direttore generale dell'INAM ebbe a far presente, in sede di interrogatorio presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui limiti imposti alla concorrenza nel campo economico, che per le farmacie rurali esistono due fattori negativi, e cioè che « il primo è costituito dalla scarsa popolazione che non alimenta sufficientemente il consumo della farmacia », mentre « il secondo va ricercato nel fatto che talvolta riesce più comodo all'assicurato rifornirsi dalle farmacie esistenti sul luogo di lavoro anziché presso quella esistente nel piccolo luogo di residenza », affermando, tra l'altro, che « se la popolazione è composta in gran parte di coltivatori diretti, artigiani, piccoli dettaglianti, ecc. che non fruiscono dell'assistenza farmaceutica, manca una sufficiente base economica per una farmacia ».

Con l'accordo stipulato, in data 31 maggio 1966, fra gli istituti e gli enti mutualistici e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, l'Associazione nazionale sindacale farmacisti rurali ed altre organizzazioni, viene stabilito che debbono considerarsi farmacie rurali « in particolari condizioni di disagio », quelle che « abbiano il titolo di ruralità in base al quinto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed abbiano un fatturato lordo annuo, per spedizione di ricette mutualistiche degli enti indicate nell'articolo 2 della legge n. 692 del 4 agosto 1955, e successive integrazioni, non superiore ai 12 milioni ».

L'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, prevede una speciale indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali: indennità che, a' sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1352, può essere concessa, « fino alla misura di 400 mila lire annue purché il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non superi le 800 mila lire annue », ai titolari delle farmacie situate nei comuni (per analogia con le decisioni del Consiglio di Stato, sezione quarta, dell'8 maggio 1959, n. 573 del 24 aprile 1959, n. 482, nei capoluoghi, frazioni, borgate o centri abitati) con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

Gli interroganti chiedono, in particolare, se si ritenga opportuno impartire precise disposizioni ai dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette, affinché tengano nella debita considerazione, nella valutazione e definizione dei redditi prodotti dalle farmacie rurali, gli elementi di giudizio più sopra richiamati e riportati, in modo che sia data la possibilità ai titolari delle farmacie rurali il cui fatturato lordo annuo, per spedizione di ricette mutualistiche, non superi i 12 milioni, di poter ottenere l'indennità di residenza, concedendo altresì, tenuto conto che questi esercizi vengono di norma gestiti direttamente dai titolari e con un mediocre impiego di capitali, la classificazione in categoria C/1, giuste le disposizioni di cui alla circolare 18 dicembre 1959, n. 304250 e, per la fattispecie, 13 aprile 1950, n. 302330, richiamata con nota 12 marzo 1966, n. 304241, spesse volte ignorate o disattese, con il conseguente danno per le farmacie rurali e pregiudizio per il servizio farmaceutico, dagli uffici periferici. (20929)

RISPOSTA. — I redditi dei farmacisti rurali, al pari di quelli delle altre categorie di contribuenti, devono essere assoggettati all'imposizione diretta previa l'analisi degli elementi attivi e passivi che concorrono alla produzione dei redditi stessi. Infatti le disposizioni contenute negli articoli 37, 117 e 119 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, stabiliscono tassativamente che si proceda in via analitica all'accertamento dei redditi mobiliari.

Per tali motivi, la richiesta intesa a vincolare l'azione degli uffici distrettuali, nel senso che su un fatturato lordo annuo, per spedizione di ricette mutualistiche, non supe-

riore a 12 milioni, dovrebbe procedersi nei confronti dei farmacisti rurali all'accertamento di un reddito tassabile non superiore alle 800 mila lire, per dar modo agli stessi soggetti di beneficiare dell'indennità di residenza prevista dalla legge 12 agosto 1962, n. 1352, non si presenta assecondabile.

Per quanto concerne la classificazione dei redditi in esame il Ministero delle finanze ha già avuto occasione di dichiarare, con circolare 13 aprile 1950, n. 302330, che la classificazione in categoria C/1 del reddito delle piccole farmacie rurali e di montagna è subordinata al verificarsi delle condizioni obiettive richieste dalle norme di legge in materia.

È da escludere, pertanto, che detta classificazione possa essere indiscriminatamente accordata a tutti i titolari di farmacie rurali. Infatti la disciplina stabilita dall'articolo 85 del menzionato testo unico n. 645, prevede la classificazione in categoria C/1 dei redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei suoi familiari.

Comunque, con circolare 18 dicembre 1959, n. 304250, sono state impartite dettagliate istruzioni agli uffici distrettuali per la pratica attuazione dell'anzidetta norma. Pertanto anche nei confronti dei farmacisti rurali si deve aver riguardo, per la classificazione in categoria C/1 del loro reddito, alla esistenza obiettiva, nei singoli casi, delle condizioni poste dalla norma stessa.

Tali principi sono stati confermati, da ultimo, nella risoluzione adottata dagli ispettori compartimentali delle imposte dirette nella riunione tenuta a Roma nel maggio 1966.

Allo stato delle cose, pertanto, non si ravvisa la necessità di ulteriori precisazioni agli uffici dipendenti, risultando che questi applicano i criteri fissati nella menzionata circolare n. 304250 con la massima comprensione ed equità.

Il Ministro: PRETI.

CERVONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di dover riconsiderare l'articolo 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente il « programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori », il quale dispone che l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto in venti anni.

L'interrogante fa presente che in molti casi la quota annuale di ammortamento del 6,50 per cento si presenta eccessiva, in quanto per ammortizzare, ad esempio, un mutuo di 4 milioni occorre pagare 25 mila lire al mese, cui dev'essere necessariamente aggiungere le spese accessorie (luce, acqua, gas, ecc.), per cui si raggiunge una cifra di 30-35 mila lire mensili, somma che per molte famiglie in cui guadagna il solo capofamiglia costituisce circa la metà delle entrate.

Appare pertanto più rispondente ai fini ed al principio informatore della legge, che è quello di dare la casa ai lavoratori, far sì che, nei casi in cui l'ammontare del mutuo supera i tre milioni, la quota annuale di ammortamento sia ridotta a non più del 5 per cento annuo con conseguente aumento del termine per l'ammortamento stesso. (17030)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 20317, del deputato Buzzi, pubblicata a pag. 9882).

CERVONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a che punto stanno le domande presentate da coltivatori diretti e agricoltori colpiti da fatti meteorologici straordinari, come le gelate ed altro, nell'anno 1964, nei comuni di Monte San Biagio e Fondi (Latina). (22037)

RISPOSTA. — Si premette che i danni in oggetto sono stati considerati dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, che ha esteso, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze contributive, previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo dal primo marzo 1962 al 15 marzo 1964.

In applicazione della citata legge, il Ministero, di concerto con quello del tesoro, ha emesso il decreto 25 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 201 del 19 agosto successivo, con il quale sono state delimitate le zone della provincia di Latina, comprendendo diverse località dei comuni di Fondi e Monte San Biagio, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle anzidette provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiari e il reintegro dei capitali di conduzione.

Si aggiunge che gli agri dei comuni di Fondi e di Monte San Biagio ricadono nelle circoscrizioni territoriali, rispettivamente, del-

l'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Latina.

Ciò premesso, per quanto riguarda il comune di Fondi, s'informa che all'ispettorato agrario sono complessivamente pervenute 1.548 domande di contributo, la cui istruttoria ha comportato circa 1.500 sopralluoghi tecnici, eseguiti, per la massima parte, nel primo semestre del 1965.

Di tali domande, 253 non sono state accolte, perché per esse non si sono riscontrate le condizioni stabilite dalla legge, mentre le altre 1.295 sono state tutte istruite e sono stati pure emessi i provvedimenti di concessione del contributo, per un importo globale di 107 milioni di lire.

In proposito, giova precisare che la speditezza nella liquidazione e nel pagamento dei contributi in parola è subordinata essenzialmente al sollecito espletamento degli adempimenti spettanti agli agricoltori interessati, quali, ad esempio, la presentazione della necessaria documentazione e la esecuzione dei lavori autorizzati.

Gli accertamenti definitivi, relativi alla regolare esecuzione dei lavori medesimi, sono stati effettuati in gran parte nel secondo semestre del 1966, in seguito alle domande di collaudo presentate dai beneficiari dei contributi.

Attualmente l'ispettorato agrario ha in corso la definizione delle domande che sono in regola e la compilazione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate a seguito delle risultanze dei collaudi eseguiti.

L'ufficio medesimo ha assicurato che, entro il corrente mese, saranno espletati i prescritti adempimenti per le restanti domande riconosciute regolari, in modo che gli agricoltori interessati potranno riscuotere al più presto l'importo dei contributi liquidati.

Per quanto concerne il comune di Monte San Biagio, si precisa che al competente ispettorato ripartimentale delle foreste sono pervenute 330 domande di contributo, delle quali 146 non sono state accolte perché presentate da agricoltori le cui aziende non ricadono nelle zone delimitate con il citato decreto del 25 luglio 1964.

Effettuata l'istruttoria delle rimanenti 184 domande, sono stati emessi i relativi provvedimenti di concessione del contributo per un importo complessivo di lire 11.553.000.

Per le ditte che hanno avanzato in tempo utile specifica domanda di collaudo delle ope-

re autorizzate, l'ufficio ha provveduto alla liquidazione dei relativi contributi ammontanti complessivamente a lire 8.878.580. Attualmente è in corso l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Ministro: RESTIVO.

CORRAO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Se intenda rivedere il criterio già espresso di applicare una riduzione tariffaria del 5 per cento indifferenziato per trasporti marittimi da e per il meridione.

Appare più adeguato allo spirito dell'articolo 15 della legge n. 717 un criterio più agevolato trattandosi di favorire l'ammodernamento delle aziende meridionali poste in grave difficoltà dalla ritardata applicazione tecnologica e dalle norme concorrenziali del Mercato comune. (21441)

RISPOSTA. — La misura fissa del 5 per cento non è da ritenersi in contrasto col dettato dell'articolo 15 della legge n. 717, dato che la entità delle riduzioni e del conseguente rimborso che dovrà effettuare la Cassa per il mezzogiorno aumenta proporzionalmente all'aumento delle distanze e dei costi del trasporto.

La legge, per altro, non prescrive l'adozione di un criterio di progressività anche nella determinazione dell'ammontare dell'agevolazione: in contrasto con la legge si porrebbe solo un criterio che determini un rimborso forfettario, non collegato nel suo ammontare alla distanza percorsa dalle merci ed al conseguente costo di trasporto.

D'altro canto, se è vero che il testo della legge avrebbe consentito anche l'adozione di percentuali progressive di riduzione, e che tali percentuali sono state in concreto adottate in materia di trasporti ferroviari, ciò non è parso opportuno in materia di trasporti marittimi.

Si devono infatti tener presenti due considerazioni:

1) la determinazione delle tariffe in materia di trasporti marittimi fatta con riferimento ad una serie complessa di coefficienti, quali il peso, il valore, il volume della merce, che concorrono, insieme con la distanza, sicché la differente dislocazione dell'impresa ha una incidenza assai relativa nella determinazione del costo del trasporto marittimo. Si deve altresì aggiungere che il costo globale del trasporto via mare risente in maniera notevolissima delle spese di ca-

rico e scarico, che sono notevolmente diverse da porto a porto; tale circostanza rende ancora più modesta l'incidenza del fattore distanza sul costo del trasporto;

2) l'estensione dell'agevolazione ai trasporti effettuati dalla marina non convenzionata, e la necessità di adottare una disciplina uniforme, hanno costituito un ulteriore motivo per l'adozione della misura unica del 5 per cento. I prezzi per il trasporto della marina convenzionata non risultano da una tariffazione fissa, ma vengono determinati secondo la legge della domanda e della offerta, sicché, per essi la distanza ha un peso ancora minore.

Tutte queste considerazioni hanno fatto ritenere tecnicamente più opportuna una determinazione della riduzione, proporzionale alla distanza, e non progressiva rispetto all'aumento della stessa.

Il Ministro: PASTORE.

COVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle giuste istanze del personale esecutivo delle conservatorie di registri immobiliari, al fine di stabilire una più equa ripartizione dei diritti fra detto personale e quello delle carriere direttiva, di concetto (coadiutori) ed ausiliaria.

I coadiutori, ad esempio, immessi in ruolo già con trattamento vantaggioso (coefficiente 271), hanno assorbito ben il 35 per cento degli emolumenti ipotecari, formati con l'improbabile lavoro del personale esecutivo.

Opportuno quindi sarebbe disciplinare con nuovi criteri tutta la materia della ripartizione degli emolumenti ipotecari, previ accordi con il Ministero di grazia e giustizia, per giungere così ad una più logica ed equa distribuzione — sul piano nazionale — in tutti i ruoli e gradi, dal conservatore all'usciera, ed in rapporto alla qualifica ed al coefficiente di stipendio; ciò eviterebbe l'avida corsa per l'accaparramento delle conservatorie che notoriamente godono di vistosi introiti mensili. (22044)

RISPOSTA. — Gli emolumenti previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, spettano per metà al conservatore dei registri immobiliari e, per l'altra metà, al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, addetto alle conservatorie.

La ripartizione di detti emolumenti, per la parte spettante al personale di collaborazione, è effettuata in base ai criteri sta-

biliti con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1957, emesso in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1957, n. 580.

Tale decreto prevede, in sintesi, l'attribuzione a ciascun impiegato di un punteggio pari all'ex coefficiente di stipendio indipendentemente dalla carriera cui l'impiegato medesimo appartiene.

Ciò posto, ferma restando la norma che autorizza i conservatori a percepire la metà degli emolumenti riscossi dalle rispettive conservatorie, quale corrispettivo dei rischi e delle responsabilità previste dall'articolo 2675 del codice civile, si esprime l'avviso che le modalità di ripartizione delle competenze di che trattasi, nei confronti del personale di collaborazione, rispondono a criteri equitativi sufficientemente validi, tant'è vero che non hanno dato luogo, finora, ad alcuna lagnanza o ad inconvenienti di sorta.

Il Ministro: PRETI.

DAGNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per evitare agli agricoltori diretti gli inconvenienti cui andranno incontro se saranno confermate alcune indicazioni interpretative del decreto ministeriale del 20 gennaio 1967 sull'applicazione del « piano verde n. 2 » (legge 27 ottobre 1966, n. 910).

Sembrirebbe infatti, sulla base delle disposizioni contenute in detto decreto, che tutte le domande già regolarmente presentate ed accettate ai sensi degli articoli 8 e 13 del « piano verde n. 1 » (legge 2 giugno 1961, n. 454) debbano essere ripresentate *ex novo* all'organo competente del Ministero indicato all'articolo 40 della legge n. 910.

Gli interessati che attendono, in molti casi da lungo tempo, l'autorizzazione ad eseguire i miglioramenti progettati, si vedrebbero recapitare, in plico tassa a carico, gli atti progettuali con l'invito a ripresentare la domanda sulla base delle nuove norme, sempreché ricorrano le condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge n. 910.

In proposito sembra il caso di ricordare che l'articolo 58 della legge n. 910 prevede giustamente l'emanazione di norme delegate per la semplificazione delle procedure.

Perciò l'interrogante chiede di sapere dal ministro se ritenga di dare disposizioni affinché le domande presentate e accolte sulla base del « piano verde n. 1 » siano ritenute va-

lidi per richiedere i contributi previsti dal « piano verde n. 2 », salvo l'obbligo per gli interessati di integrare la documentazione quando ciò fosse richiesto dalle condizioni poste dalla legge n. 910.

E se ritenga, per il caso del trasferimento di competenze dall'ispettorato delle foreste a quello dell'agricoltura, di adottare il trasferimento d'ufficio delle pratiche, analogamente a quanto opportunamente fu fatto nel passato col passaggio dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 5 giugno 1961, n. 454. (21924)

RISPOSTA. — Le domande di concessione delle provvidenze previste dagli articoli 8, 10 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 455, che non hanno potuto essere definite per mancanza di fondi, saranno riprese in considerazione per eventuali interventi ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sempre che esse prospettino opere contemplate negli articoli 16 e 17 della nuova legge e finanziabili con contributi in conto capitale.

In ogni caso, le domande stesse potranno beneficiare di un mutuo agevolato, ove l'iniziativa sia ritenuta valida sotto l'aspetto tecnico-economico.

Appare necessaria, tuttavia, ai fini dell'intervento ai sensi della nuova legge, la manifestazione di volontà dell'interessato di voler usufruire delle nuove agevolazioni, mediante una semplice domanda o dichiarazione, che verrà acquisita agli atti, senza restituzione del fascicolo e, ove la competenza, in conseguenza delle nuove norme, risulti trasferita dagli ispettorati agrari compartimentali a quelli provinciali, la domanda e gli atti relativi saranno trasmessi di ufficio all'organo competente.

Le domande di elettrificazione rurale, per le quali l'articolo 19 della nuova legge non prevede la iniziativa privata, saranno tenute in evidenza dai competenti ispettorati compartimentali agrari, quali segnalazioni delle esigenze delle zone interessate.

Il Ministero ha già provveduto ad impartire le istruzioni nel senso sopra indicato ai propri organi periferici.

Non è possibile, tuttavia, adottare la medesima procedura per le domande di intervento ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, inoltrate agli ispettorati ripartimentali e regionali delle foreste, atteso che il trasferimento di ufficio delle domande stesse creerebbe un intralcio nel-

l'organicità del lavoro degli ispettorati, chiamati ad esaminare e valutare iniziative programmate con finalità e criteri diversi, in relazione alle diverse caratteristiche delle zone di intervento.

D'altra parte, ove gli interessati intendessero riproporre la domanda per avvalersi delle provvidenze del nuovo « piano verde » appar indubbiamente utile che essi impostino le iniziative sulla base delle nuove direttive recate dalla legge.

Si osserva, infine, che per le domande di importo inferiore agli 8 milioni di lire, a seguito delle nuove norme procedurali già approvate dal Consiglio dei ministri, non è chiesta, in via preventiva, alcuna documentazione, al di fuori della certificazione catastale e di una relazione descrittiva. Pertanto, la maggior parte di tali domande potranno essere riproposte senza comportare per gli interessati ulteriori gravosi adempimenti.

Il Ministro: RESTIVO.

D'ALESSIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, in relazione alle richieste dei cittadini di Minturno (Latina), se siano stati adottati provvedimenti per rendere possibile la visione dei programmi del secondo canale televisivo.

(21737)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha fatto presente che la maggior parte del territorio del capoluogo ed alcune frazioni del comune di Minturno sono già servite, per quanto riguarda il secondo programma televisivo, dal centro trasmittente di Monte Faito.

La rimanente parte del capoluogo e delle frazioni sarà servita dall'impianto di Castelforte, compreso nel piano di costruzioni 1967-1969, la cui attivazione — ha assicurato la RAI — sarà anticipata al massimo possibile.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

DE FLORIO E CATALDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quanti sono i dipendenti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento, quali le qualifiche e le funzioni; quali i criteri di assunzione; quali gli stipendi lordi e netti dei singoli dipendenti, con specificazione di eventuali indennità accessorie, di trasferta o

missione; in che misura tali indennità siano state liquidate; quali indennità, ed a che titolo, siano state eventualmente liquidate a tutt'oggi al presidente del consorzio. (20475)

RISPOSTA. — Il consorzio per il nucleo di industrializzazione della valle del Basento occupa 17 dipendenti, tutti assunti, in mancanza di un regolamento organico del personale, mediante contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le qualifiche e le funzioni oltre che del direttore e di un vice direttore, l'organico è così composto: un perito ed un perito aggiunto, per l'assistenza e la gestione dei lavori; un segretario e tre segretari aggiunti, addetti alla ragioneria, all'economato, alla gestione dei servizi, agli studi ed alle pubbliche relazioni; un archivistica quale aiuto contabile; due applicati destinati all'archivio, al protocollo ed ai lavori di dattilografia; due assistenti, uno con mansioni di disegnatore, l'altro per l'assistenza ai cantieri; tre operai, destinati agli impianti idrici, potabile e industriale; un usciere, con mansioni di autista.

Il personale in parola è equiparato, per quanto riguarda il trattamento economico, a quello dello Stato: si attribuisce, cioè, ai dipendenti del consorzio, in relazione alle mansioni da essi espletate, il trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche dei dipendenti statali.

Le suddette retribuzioni sono poi aumentate del 20 per cento ai sensi del quarto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Al direttore del consorzio — cui è stata attribuita una qualifica corrispondente a quella di ispettore generale (ex coefficiente 670) — viene infine corrisposta, a titolo di indennità di rappresentanza, una ulteriore maggiorazione del 30 per cento, in relazione alle decisioni che la commissione per la vigilanza e la tutela per le aree ed i nuclei di industrializzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, ha a suo tempo adottate in ordine ai bandi di concorso per il posto di direttore nei consorzi in parola.

Il compenso per il lavoro straordinario è corrisposto in una misura oraria che viene calcolata dividendo lo stipendio base mensile per 150 con una maggiorazione del 25 per cento. Al direttore è attualmente corrisposto, a detto titolo, un compenso forfetario sulla base di 45 ore mensili. Compensi

forfettari sono altresì corrisposti ai 3 operai ed all'assistente ai cantieri.

A tutto il personale, infine, sono attribuiti i seguenti emolumenti:

1) la tredicesima mensilità;

2) le aggiunte di famiglia, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato;

3) l'indennità integrativa speciale riconosciuta ai dipendenti dello Stato in base alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Il trattamento di missione — che viene corrisposto solo se la missione è superiore a 6 ore e si effettua fuori della cinta urbana di Matera — varia a seconda se la missione sia effettuata nel comprensorio (diaria intera: 2.600 lire per il personale della carriera direttiva e di concetto; 2.000 per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria) o sia invece effettuata fuori del comprensorio (diaria intera: rispettivamente, per le indicate carriere, 6.000 e 4.000 lire). Queste ultime tariffe sono aumentate del 50 per cento per missioni effettuate in capoluoghi con oltre 500.000 abitanti.

Per il direttore, invece, la diaria intera è di 15 mila lire più il rimborso delle spese di viaggio, senza alcuna maggiorazione ed a presentazione di idonea documentazione. Trattamento analogo è riservato al presidente del consorzio, cui non è attribuita nessuna indennità relativa alla funzione, né viene corrisposto alcun compenso forfettario per spese di rappresentanza.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE ZAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) quali iniziative siano in atto o allo studio per liberalizzare il regolamento di disciplina militare;

2) quali principali innovazioni siano state apportate o si intendono apportare;

3) come venga tutelata la dignità del militare fuori servizio. (21708)

RISPOSTA. — Il regolamento di disciplina militare, entrato in vigore il primo luglio 1965, in sostituzione dei preesistenti regolamenti di disciplina, distinti per forza armata, si è prefisso lo scopo di rendere, nella delicata materia, le norme unificate più aderenti allo spirito democratico, assicurando, nel pieno rispetto della personalità del militare, un giusto equilibrio fra autorità e li-

bertà, e riconoscendo a ciascuno una propria sfera di iniziativa.

Nel quadro di tali principi, tra le innovazioni introdotte nel citato regolamento si possono citare:

a) la definizione di nuovi concetti di carattere generale come, ad esempio, quelli relativi al dovere del cittadino di prestare servizio militare, al senso di responsabilità, al sentimento di cameratismo ecc.;

b) l'aggiornamento del concetto di « disciplina militare » e delle norme relative ai doveri dei militari;

c) la definizione dei rapporti che devono intercorrere tra militari e tra militari e civili in servizio presso le forze armate;

d) l'ampliamento della facoltà dell'inferiore di presentarsi direttamente a un superiore;

e) l'inserimento di norme relative ai prigionieri di guerra e ai militari in congedo.

Quanto ai modi con cui viene tutelata la dignità dei militari fuori servizio si precisa che, oltre ad una opportuna azione svolta presso tutti i reparti, intesa a diffondere nel personale dipendente i principi fondamentali dell'educazione morale e civica, viene esercitata attiva sorveglianza affinché i militari si astengano dal coprire incarichi e dal frequentare ambienti e ritrovi non confacenti al decoro delle forze armate.

Attualmente sono in corso studi per un ulteriore perfezionamento delle norme in materia, che tenga conto della continua evoluzione dei rapporti sociali e degli orientamenti manifestatisi, nel campo disciplinare, presso altri Stati europei.

Il Ministro: TREMELLONI.

DI MAURO ADO GUIDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se il sindaco di Canosa Sannita (Chieti), denunciato alla magistratura per gravi irregolarità commesse nella sua qualità di presidente di un consorzio di miglioramento fondiario e per gravi disordini contabili avvenuti sotto sua responsabilità nell'ECA di quel comune, sia stato o meno sottoposto a procedimento giudiziario. (21856)

RISPOSTA. — Non pende allo stato, secondo le notizie fornite dalla procura generale di L'Aquila, alcun procedimento giudiziario a carico del sindaco di Canosa Sannita.

Sono per altro in corso indagini della competente autorità giudiziaria intese ad accertare la fondatezza o meno di accuse rivolte al predetto sindaco in due esposti pervenuti all'autorità medesima.

Il Ministro: REALE.

DI PRIMIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga che la situazione locale e il rigoroso rispetto dei principi democratici, posti dalla Costituzione a presidio delle autonomie locali, impongano lo scioglimento del consiglio comunale di Vasto (Chieti) sospeso il 18 febbraio 1967 e l'immediata convocazione dei comizi elettorali. (22250)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Vasto è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1967, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento è stato già pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 12 giugno 1967.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

D'ONOFRIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza delle anomalie e delle violazioni di legge che si stanno riscontrando a Roma per la elezione dei delegati alla assemblea delle casse mutue per esercenti attività commerciali, indetta per il 22 maggio 1966; anomalie e violazioni che sono alla base di polemiche giornalistiche e motivo di grande preoccupazione tra gli esercenti di Roma.

A Roma, infatti, i collegi elettorali per la elezione dei delegati, in difformità a quanto è disposto dalle stesse « istruzioni », non sono stati delimitati da vie, piazze e numeri civici, ma in molti casi una stessa via è limite di più collegi, senza, per altro, che sia data indicazione alcuna dei numeri civici che fanno parte dell'uno o dell'altro collegio, rendendo così difficoltoso o addirittura impossibile, nel brevissimo tempo disponibile alle associazioni professionali che vogliono elettoralmente competere, conoscere gli elettori, scegliere e proporre candidati.

È superfluo indicare nelle persone che attualmente detengono la direzione della cassa mutua e che in modo precipuo hanno contribuito a formare e a delimitare tali collegi, la disponibilità di un privilegio elettorale che la legge e la democrazia non possono ammettere e non ammettono.

Inoltre, fatto ancora più grave, i collegi elettorali sono stati organizzati in modo tale

da defraudare i diritti della minoranza, così come li vuole e li richiede la legge. L'articolo 16 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, infatti, stabilisce che « ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio », riservando esplicitamente alla minoranza il peso corrispondente al restante terzo. In aperta violazione di questo disposto, a Roma, tutti i collegi (con la sola eccezione di due, il 107 e il 110) sono stati formati in modo da dover eleggere in ognuno cinque delegati riservando all'elettore la scelta di soli quattro candidati, per cui, a conti fatti, alla maggioranza spettano i quattro quinti, invece dei due terzi, degli eletti e alla minoranza un quinto invece di un terzo, col risultato di aver alterato a vantaggio della maggioranza il rapporto espressamente voluto dalla legge e di porre gli elementi di una vera e propria invalidazione delle elezioni.

L'interrogante chiede pertanto al ministro di attentamente accertare i fatti denunciati e di intervenire per tempo e nel modo più deciso per impedire che le elezioni dei delegati alla Cassa mutua vengano fatte alla insegna dell'arbitrio e della frode, rispettando tutti i diritti della minoranza. (16345)

RISPOSTA. — Dall'esame del piano di formazione dei collegi per l'elezione dei delegati all'assemblea della Cassa mutua malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma, non sono risultate violazioni di legge sia per quanto riguarda la delimitazione territoriale, sia per quanto concerne la identificazione della delimitazione stessa, sufficientemente espressa attraverso l'allegato B del manifesto elettorale.

Negli albi di tutti i comuni della provincia risultano essere stati affissi nei termini di legge, sia le liste elettorali sia un manifesto elettorale contenente, fra l'altro, l'indicazione precisa dei confini topografici dei collegi elettorali.

Ogni elettore, poi, è stato messo in grado di conoscere esattamente sia il collegio nel quale era compreso sia il seggio presso il quale doveva esprimere il voto, attraverso un certificato elettorale che, oltre ai dati anagrafici, indicava la sede dell'impresa, la data, l'orario ed il luogo della votazione.

Risulta, inoltre, che le associazioni sindacali di categoria sono state fornite di elenchi completi dei titolari elettori suddivisi per seggi elettorali, all'uopo predisposti dalla Cassa.

In ordine alla lamentata inosservanza della proporzione tra maggioranza e minoranza

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

nella costituzione dei collegi, si fa osservare che, per una esatta interpretazione del sistema, oltre all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 che stabilisce: « Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio », occorre tener presente anche l'ultimo comma dell'articolo 12 delle norme di attuazione, secondo cui: « Per la determinazione dei due terzi, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore ».

Non essendo sempre possibile, per ragioni tecniche connesse al sistema elettorale, che i delegati da eleggere siano tre o un multiplo di tre (solo in questo caso infatti sarebbe pienamente rispettato il principio sancito dal terzo comma dell'articolo 16 succitato), necessariamente si vengono a creare delle situazioni in cui la rappresentanza della minoranza viene, a seconda dei casi, ridotta o addirittura eliminata.

Si fa comunque presente che la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, nello esercizio dei suoi poteri di vigilanza, ha invitato con apposita circolare le singole casse mutue ad evitare, compatibilmente con il rispetto delle esigenze locali, la costituzione di collegi elettorali nei quali il numero dei delegati da eleggere sia pari a quello dei delegati da votare.

Il Ministro: BOSCO.

FODERARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se rispondano a verità alcune notizie diffuse dalla stampa nazionale, secondo le quali l'ENEL avrebbe allo studio una modifica al sistema di esazione, per cui questa avverrebbe trimestralmente e non più a domicilio dell'utente, ma attraverso versamento in conto corrente postale o bancario.

L'interrogante si permette far presente — nel caso rispondesse al vero il ventilato provvedimento, che rappresenterebbe per l'ente una evidente economia — il disagio che ne deriverebbe per gli utenti, specie per i meno abbienti, per i quali l'accumularsi per tre mesi del prezzo dell'energia consumata inciderebbe notevolmente sui modesti bilanci familiari; ed inoltre l'abolizione della esazione a domicilio creerebbe un numero ingente di disoccupati (tutti gli addetti all'esazione) e costringerebbe gli utenti dei centri minori a scomodi spostamenti per rag-

giungere gli uffici postali, che spesso distano dalle frazioni e dalle campagne vari chilometri di scomode strade secondarie.

(22344)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21960, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pag. 9870).

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongano alla definitiva soluzione della pratica di pensione di guerra relativa al soldato Bragagnolo Cesare Mario cui è stato concesso l'assegno rinnovabile per 2 anni dal 27 ottobre 1952. (certificato di iscrizione 7719219, posizione 87841).

(21809)

RISPOSTA. — In favore del signor Cesare Bragagnolo è stato predisposto schema di decreto che trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Detto schema prevede, in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 9 dicembre 1966, la concessione della pensione di settima categoria vitalizia a decorrere dal 27 ottobre 1954, scadenza del precedente assegno rinnovabile attribuito al suindicato invalido, in esecuzione della decisione n. 55817 della Corte dei conti, con decreto ministeriale n. 3152915 del 7 gennaio 1966.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

FRANZO, ARMANI, PREARO, DE MARZI, BALDI, STELLA, RINALDI E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere perché l'Ente nazionale per l'energia elettrica, nello stipulare nuovi contratti di fornitura o nel rinnovare quelli precedenti, esige, anche nei confronti di enti pubblici, quali i consorzi di bonifica, il versamento di una somma di danaro a titolo di anticipo infruttifero di interessi e rimborsabile alla cessazione dell'utenza.

Gli interroganti fanno presente che, di norma, le società idroelettriche private non richiedevano tale deposito la cui necessità, per altro, non trova fondamento nella legge istitutiva dell'ENEL, né in quelle posteriori che disciplinano la sua attività. Inoltre, per gli utenti aventi natura giuridica di enti pubblici non sussiste, proprio in virtù di questa, alcuna esigenza di garanzia a favore dell'ENEL medesimo, la quale, pertanto, si pre-

sentita assolutamente ingiustificata ed in ogni caso tale da arrecare non lieve aggravio ai bilanci degli enti stessi, la cui precaria situazione, per altro, è ben nota. Infine, tali depositi determinano una palese ingiustizia, in quanto, rimborsabili alla cessazione dell'utenza, costituiscono vere e proprie erogazioni a fondo perduto, essendo evidente che per gli enti pubblici questa può intervenire solo in conseguenza della soppressione dell'impianto o dell'estinzione dell'ente medesimo. (21157)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione soprascritta, sentito l'ENEL, si fa presente che l'anticipo che viene corrisposto sul consumo di energia elettrica non costituisce un deposito a garanzia, ma rientra, invece, nelle modalità di pagamento degli importi dovuti dagli utenti per le somministrazioni di energia elettrica. Infatti, la corresponsione di una somma a titolo di anticipo è richiesta in considerazione del fatto che il pagamento da parte degli utenti delle prestazioni ricevute avviene con ritardo rispetto al momento in cui le prestazioni stesse sono eseguite. Nel caso delle fatture mensili, ad esempio, il pagamento avviene circa 45 giorni dopo il verificarsi dei consumi.

Da quanto sopra risulta anche evidente che l'anticipo sui consumi non costituisce una erogazione a fondo perduto a favore del fornitore, ma rientra integralmente nel pagamento della fornitura di energia elettrica.

Il Ministro: ANDREOTTI.

GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sia vero quanto pubblicato dal *Financial Times* di sabato 10 giugno e cioè che il Governo italiano ha bloccato 20 mila maschere antigas provenienti da Francoforte e dirette ad Israele e se il ministro ritenga le maschere antigas un'arma offensiva e non uno strumento di difesa civile.

L'interrogante desidera sapere se anche questo atteggiamento fa parte di quella posizione di rigorosa equidistanza fra Israele e i paesi arabi che il Governo ha proclamato e che, nella sostanza, come nel caso specifico, favorisce una parte contro l'altra. (22584)

RISPOSTA. — Nella tarda serata dell'8 giugno è pervenuta al Ministero degli affari esteri la segnalazione che le autorità doganali preposte ai servizi di un porto nazionale per consentire l'imbarco di una partita di

maschere antigas destinate ad Israele, chiedevano uno speciale nulla osta. Questo è stato rilasciato nella stessa data.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

GIORGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla gravissima crisi che ha investito i produttori di patate nel comprensorio del Fucino i quali non riescono a vendere né a collocare grandi quantità di prodotto pari ad oltre 250.000 quintali, il che rende estremamente difficile o addirittura impossibile affrontare anche le normali spese di conduzione aziendale.

Per sapere in particolare, in riferimento al decreto ministeriale 22 ottobre 1966, recante disposizioni per l'ammasso volontario di patate di produzione 1966, adottato su proposta dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, che prevede uno stanziamento di lire 25 milioni, se ritenga necessario ed indilazionabile adottare le misure necessarie, mediante ulteriori sufficienti stanziamenti, per il superamento della grave crisi denunciata, mediante la possibilità di acquisto dell'intera parte invenduta della produzione. (21322)

RISPOSTA. — La situazione di mercato delle patate da consumo prodotte nel comprensorio del Fucino ha registrato un notevole miglioramento delle quotazioni, e ciò sia per l'aumentata domanda interna ed estera, sia per l'effetto dell'ammasso volontario disposto per l'anno 1966, col contributo complessivo di lire 25 milioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, fino alla concorrenza di 40 mila quintali.

Lo stato di disagio verificatosi nella commercializzazione è stato causato anche dall'aumentata disponibilità della produzione del 1966 rispetto all'annata precedente e dalle avverse condizioni meteorologiche (neviccate, nebbie e temperature basse) verificatesi dal gennaio al febbraio di quest'anno, che hanno notevolmente ostacolato le operazioni di vendita, per le difficoltà di traffico sulle strade.

Allo stato attuale, il Ministero non ritiene che la situazione presenti aspetti tali da giustificare ulteriori interventi, in considerazione anche che, degli 800 mila quintali disponibili per la vendita nel 1966, le giacenze, in corso di smaltimento, si aggirano appena sui 25 mila quintali, che il mercato dovrebbe naturalmente assorbire.

Non si esclude, tuttavia, la possibilità di venire incontro a situazioni critiche che dovessero eventualmente manifestarsi in prosieguo di tempo, ricorrendo alle provvidenze previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il Ministro: RESTIVO.

GIRARDIN. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se risulti vera la notizia secondo la quale l'ENEL sarebbe orientato ad effettuare la fatturazione trimestrale per i consumi dell'energia elettrica, al posto di quella bimestrale.

L'interrogante, nel far presente che già il pagamento ogni due mesi è oneroso per gli utenti e ritenendo improponibile imporre il pagamento trimestrale delle fatture in quanto troppo pesante per i bilanci familiari, soprattutto dei lavoratori, chiede quali iniziative intenda prendere per evitare il ventilato provvedimento. (21237)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21654, del deputato Abbruzzese, pubblicata a pa. 9868).

GUARRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i problemi che interessano la categoria dei lottisti, soprattutto in ordine ai seguenti punti:

1) stato di aspettativa per infermità attualmente di 12 mesi a metà stipendio al compimento del decimo anno di servizio e ridotto di un terzo per un servizio inferiore;

2) assunzione di nuovo personale date le accresciute esigenze del servizio;

3) ferie annuali, attualmente riconosciute per un periodo di soli 15 giorni; a differenza di altre categorie di statali, che usufruiscono di un periodo di 30 giorni;

4) facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

Se ritenga di provvedere con urgenza dato lo stato di agitazione della categoria, che ha già effettuato uno sciopero nazionale e che, nella prossima riunione convocata a Napoli per il giorno 18 aprile, si accinge ad adottare ulteriori forme di lotta sindacale. (21680)

RISPOSTA. — È in fase di avanzata elaborazione lo schema di disegno di legge recante modifiche alla vigente legge sul lotto, da formulare in conformità alle conclusioni della commissione di studio dei problemi del lotto, della quale facevano parte

anche i rappresentanti delle principali correnti sindacali interessate.

Le questioni cortesemente rappresentate dall'interrogante risultano comprese fra i problemi discussi e fra le proposte conclusive avanzate dalla commissione di studio anzidetta.

Il Ministro: PRETI.

ISGRO'. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno portato a ridurre, nel trimestre gennaio-marzo 1967, a 15 ore il compenso per lavoro straordinario riconosciuto al personale di marina dei fari e segnalazioni marittime.

Considerato che tale compenso rappresenta il corrispettivo della mancata concessione, al personale di che trattasi, del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali, l'interrogante rileva come le ore prestate dagli interessati in eccedenza al normale orario di lavoro siano notevolmente superiori a quelle pagate dall'amministrazione.

Per tali motivi, l'interrogante auspica che siano pagate tutte le ore di straordinario effettuate oppure che siano opportunamente riesaminati gli orari di lavoro. (21494)

RISPOSTA. — Al personale del servizio fari e segnalazioni marittime sono stati corrisposti, a partire dal primo gennaio corrente anno, compensi per 15 ore mensili di lavoro straordinario, in luogo di 18 ore considerate nell'anno 1966, in dipendenza della situazione contingente determinatasi con il nuovo ordinamento dell'amministrazione militare.

Comunque, sono state impartite disposizioni affinché, a partire dal primo maggio 1967, al predetto personale siano corrisposti i compensi in parola in relazione a 18 ore mensili, applicando le misure stabilite per i giorni festivi.

L'importo delle ore di lavoro straordinario retribuite in meno nel primo quadrimestre del corrente anno potrà essere corrisposto se, come è nelle previsioni, saranno approvate le variazioni di bilancio per l'anno in corso, le quali consentiranno maggiore disponibilità di fondi.

Il Ministro: TREMELLONI.

LANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrisponda a verità che, per un'apparizione di soli cinque minuti nel corso della trasmissione *Il signore delle ventuno*, andata in onda alla televisione italiana cinque anni or sono,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

al cantante Sammy Davis furono pagati 62 milioni di lire e che la stessa cifra gli sarebbe stata offerta per un'analoga prestazione da effettuarsi il 20 maggio prossimo (22131)

RISPOSTA. — La RAI, interessata in proposito, ha precisato che il cantante Sammy Davis fu scritturato nel 1962 per 4 puntate della rivista televisiva *Il signore delle ventuno* registrando in totale 16 brani di canto e ballo.

Per tali prestazioni l'artista ricevette il compenso forfettario complessivo di lire 4.340.000 (quattromilionitrecentoquarantamila) comprensivo anche di quanto dovuto al trio che accompagnava il cantante.

Inoltre il 22 maggio 1967 è stato perfezionato con la società « A.B.C. Films Inc. » di New York il contratto di acquisto di un programma filmato dal titolo *Sammy Davis Jr.* e della durata di 50 minuti circa, per il prezzo di dollari 1.800, con diritto, da parte della RAI, di trasmetterlo due volte in tre anni.

La Concessionaria ha infine fatto presente che attualmente non sono in corso, né si prevedono per l'immediato futuro, scritture del cantante per una sua diretta partecipazione ai programmi televisivi.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

LENOCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'incredibile decisione presa dalla direzione dello stabilimento dell'istituto Poligrafico dello Stato di Foggia, per la quale circa 30 dipendenti, già in congedo per malattia, non vengono riassunti in servizio pur essendo stati dichiarati guariti dai medici della cartiera, e ciò perché ritenuti non idonei per la presunta diminuita capacità di lavoro.

E nel caso affermativo, mentre sottolinea la gravità di un provvedimento di assoluta insensibilità umana e sociale che è tanto più deplorabile perché preso da un ente di Stato, domanda quali misure siano state prese o intendano prendere per restituire a quei lavoratori e a tutte le maestranze della cartiera di Foggia, che sono di circa 1.200 dipendenti, quella serenità cui hanno diritto, nel 1967, da un Governo di centro-sinistra.

(21980)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che l'istituto Poligrafico dello Stato inibisca il rientro di dipendenti fuori dal servizio per malattia e che risultino guariti.

Relativamente alla cartiera di Foggia, si deve sottolineare che nessuno dei dipendenti della stessa, attualmente non presenti al lavoro per malattia, ha fornito elementi che comprovino l'avvenuta guarigione e che, quindi, consentano di esaminare la possibilità di riammissione al lavoro.

A conferma di ciò, si precisa che, dal primo gennaio di quest'anno a tutto il 16 maggio 1967, sette dipendenti dello stabilimento di Foggia, assenti dal lavoro per malattia, hanno ripreso servizio perché dichiarati clinicamente guariti.

Circa gli aspetti generali della questione, si fa presente che l'istituto Poligrafico dello Stato, avvalendosi delle norme contenute nel contratto collettivo di lavoro dei cartai, ha la facoltà di far sottoporre a visita medica, in ogni momento del rapporto di lavoro, i propri dipendenti per accertare la loro capacità lavorativa. Ciò non soltanto per impedire l'utilizzazione di personale di ridotte capacità e, quindi, di scarso rendimento produttivo, ma anche per garantirsi da responsabilità sul piano della infortunistica, delle malattie professionali e da possibili azioni di risarcimento, in conseguenza di incauta utilizzazione dei dipendenti.

In relazione a quanto precede, non sembra che possano essere mossi addebiti all'istituto di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: GATTO.

LEOPARDI DITTAIUTI E FERRARI RICCARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia esatta la notizia che, in conseguenza dei lavori che dovranno essere prossimamente eseguiti dall'ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana, sarà necessario trasbordare parte dell'acqua del bacino del Tevere nel bacino della stessa Val di Chiana.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se tali lavori rechino un grave pregiudizio per la regione umbra, la quale potrebbe correre il rischio di restare carente di acqua per l'irrigazione, e di sapere quali garanzie al riguardo il ministro interrogato possa fornire agli agricoltori interessati.

(22230)

RISPOSTA. — L'ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana, delle valli contermini aretine e del bacino dell'alta valle del Tevere umbro-toscano, con sede in Arezzo, che opera sia in Toscana sia in Umbria, ha

elaborato un piano di massima per l'irrigazione del proprio comprensorio, piano che prevede la costruzione di alcuni sbarramenti nel bacino dell'Alto Tevere, per invasare le quantità di acqua necessarie alla irrigazione del comprensorio stesso.

Il progetto è stato redatto sulla base di particolari, precisi studi idraulici e con una visione tecnico-idraulica unitaria del problema, senza tenere conto, ovviamente, delle circoscrizioni regionali.

Il progetto stesso, per altro, dopo la prescritta istruttoria, dovrà essere approvato sia dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la concessione di derivazione di acque dal bacino del Tevere, sia da questo Ministero, cui spetta di provvedere al finanziamento dell'opera.

Si assicura, comunque, che le preoccupazioni manifestate dagli interroganti saranno tenute presenti in sede di approvazione definitiva del progetto in parola.

Il Ministro: RESTIVO.

LETTIERI, D'AREZZO E SCARLATO.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti e responsabili provvedimenti intenda sollecitamente promuovere per porre riparo a talune incongruenze che sono derivate dalle delimitazioni dei territori di valorizzazione agricola, in provincia di Salerno.

Gli interroganti si riferiscono, in particolare, al decreto interministeriale del 3 dicembre 1965, n. 19512, che affidava all'Ente per lo sviluppo agricolo in Campania parte del territorio della provincia di Salerno e più precisamente 118 comuni, per una complessiva superficie territoriale di ettari 427.238.

Restavano così esclusi dai compiti di istituto dell'ente, 39 comuni, per una superficie complessiva di ettari 65.000.

Fra questi territori figurano le colline orientali e meridionali dei Picentini (Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, Calvanico, Fisciano, San Cipriano Picentino, San Mango, Castiglione dei Genovesi e Mercato San Severino), le colline litoranee di Salerno e l'agro sarnese-nocerino.

La ingiustificabile esclusione appare grave per le necessità produttive delle zone considerate ed in particolare per l'agro sarnese-nocerino che, nonostante la eccezionale fertilità della proprietà fondiaria e della conseguente elevata produttività, denuncia insuf-

ficienti redditi di lavoro per le locali categorie agricole, a ragione della particolare e consistente densità demografica.

Si appalesano perciò particolarmente valide le finalità ed i compiti fissati dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, agli enti di valorizzazione agricola, soprattutto per quanto si attiene ai programmi di ricomposizione fondiaria, agli interventi di assistenza tecnica, al miglioramento delle tecniche produttive, alla valorizzazione della produzione, sia con il promuovere forme associative, sia con la creazione di idonee attrezzature di mercato (centrali ortofrutticole, collegate con mercati comunali e intercomunali).

È convincente infine degli interroganti che l'attuazione della politica agricola comunitaria e il conseguente rilievo che per le nostre correnti di esportazione assumeranno i prodotti ortofrutticoli, nonché la necessità di considerare i problemi agricoli di questo particolarissimo territorio in un coordinato contesto regionale, rendano valida ed indifferibile la rettifica alle precisate esclusioni. (21905)

RISPOSTA. — Il Ministero ritiene che la delimitazione delle zone della provincia di Salerno, nelle quali è demandato all'ente di sviluppo in Campania di intervenire, sia stata fatta con criteri razionali, dovendosi a questo fine evitare che le zone di sviluppo siano eccessivamente estese, con conseguente dispersione dei mezzi che, invece, il piano quinquennale di sviluppo vuole concentrare in quei territori a basso tasso d'investimento dove l'applicazione di piani produttivi trova adeguata remunerazione, per poco che la azione pubblica riesca a suscitare e sviluppare ben coordinate iniziative.

C'è, comunque, da aggiungere che il Ministero non ritiene che la delimitazione operata non sia suscettibile di revisione, sempreché l'esperienza che si potrà acquisire con l'attuazione del piano dovesse farne considerare l'opportunità.

Il Ministro: RESTIVO.

LORETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la natura e l'ammontare dei danni causati dalla grandinata del 17 maggio 1967 abbattutasi nel territorio del comune di Alatri (Frosinone), principalmente nelle zone Mole Bisleri, Frittola, San Manno, San Mattia, Campello, Arletti, Laguccio, Guercia d'Orlando, Via dei campi.

Chiede altresì di conoscere quali iniziative e provvedimenti intenda assumere in favore dei danneggiati, molti dei quali non potranno conseguire alcun raccolto nella presente annata agraria e si vedranno in parte anche pregiudicato quello delle annate successive, specialmente per i vigneti maggiormente colpiti dalla grandinata. (22327)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato agrario di Frosinone ha riferito che la grandinata del 18 maggio 1967 ha causato, nelle località indicate dall'interrogante, danni sensibili alle colture della vite e degli ortaggi e, in misura minore, alle colture foraggere, del grano e delle fave, con una incidenza media sulla produzione lorda vendibile aziendale di circa il 50 per cento.

Durante i sopralluoghi, tempestivamente eseguiti dai funzionari dell'ispettorato, è stata data la massima assistenza tecnica ai coltivatori, ai quali è stato consigliato, in particolare, di effettuare adeguati trattamenti, soprattutto alla vite, per evitare anche l'insorgere di attacchi antiparassitari.

I funzionari medesimi hanno svolto, nella circostanza, diffusa operazione di divulgazione tra gli operatori danneggiati che possono avere interesse a chiedere la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso statale nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

Lo stesso ufficio ha tempestivamente comunicato l'elenco delle zone colpite alla locale intendenza di finanza che, a quanto risulta, ha già in corso i necessari accertamenti per riferire al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione delle consentite agevolazioni fiscali e contributive.

Il Ministro: RESTIVO.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di elevare il liceo musicale Nicolò Paganini di Genova a conservatorio di Stato, così come da studi e proposte che risalgono al 1940.

Si tratta infatti di un benemerito istituto, dal quale sono usciti musicisti di fama internazionale, che, se promosso a conservatorio, potrebbe essere il centro propulsore di tutta una intensa attività nel settore dell'arte della musica, del cui rilancio si sente la necessità non solo a Genova, ma in tutta la Liguria. (20897)

RISPOSTA. — È stato già provveduto, dopo apposita ispezione, a concordare lo schema di convenzione con il comune di Genova per la statizzazione dell'istituto musicale N. Paganini.

La convenzione deve ora essere approvata dal consiglio comunale.

Il Ministro: GUI.

MAGNO, DI VITTORIO BERTI BALDINA E PASQUALICCHIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione della cartiera di Foggia dell'Istituto poligrafico dello Stato si rifiuta di far rientrare al lavoro i dipendenti che si ammalano, subito dopo la guarigione, e ciò nell'intento di raggiungere il periodo di assenza previsto dal contratto per il licenziamento per ragioni di salute.

Quanto sopra è causa di vivissimo malcontento fra le maestranze, decise a difendere i loro diritti. (21674)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21980, del deputato Lenoci, pubblicata a pag. 9896).

MATARRESE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle serie conseguenze del fatto che, finora, i competenti uffici regionali e provinciali non hanno ricevuto alcuna disposizione circa l'accettazione o meno delle domande di contributi statali per la lotta antiparassitaria che, ai sensi delle vigenti leggi, agricoltori singoli o riuniti in cooperative o consorzi rivolgono loro.

Tenendo conto che le infestazioni parassitarie avvengono secondo scadenze naturali e non attendono le disposizioni ministeriali, si chiede di conoscere quali urgenti e ormai improcrastinabili provvedimenti si intendano adottare per l'applicazione tempestiva delle leggi in materia. (22062)

RISPOSTA. — Il Ministero, non appena emanati i criteri generali e le direttive regionali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1965-1970 (piano verde n. 2) con circolare n. 13-bis del 20 maggio 1967, ha diramato ai competenti ispettorati compartimentali agrari, ispettorati provinciali dell'agricoltura ed osservatori per le malattie delle piante, diffuse istruzioni per l'applicazione dell'articolo 7 della legge,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1967

sulla difesa fitosanitaria, autorizzando, in particolare, gli ispettorati agrari ad accettare le domande di contributo che ad essi verranno.

Il Ministro: RESTIVO.

MINASI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, della marina mercantile, del tesoro e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se intendano provvedere ad emettere il decreto interministeriale che deve regolare la misura e le modalità della concessione delle tariffe di favore di cui all'articolo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717. (20817)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19583, del deputato Bonea, pubblicata a pag. 9878).

MONASTERIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che il giovane Mario Donato Leone, nato a San Pancrazio Salentino (Brindisi), il 25 maggio 1948, nella primavera del 1966 rivolse domanda di arruolamento volontario nella guardia di finanza e che recentemente, a cura della locale caserma dei carabinieri, gli sono stati restituiti i documenti presentati e gli è stato comunicato verbalmente senza spiegazione alcuna, che la sua domanda era stata respinta — se reputi conforme ai principi contenuti nella Costituzione della Repubblica ed alle più elementari norme della convivenza civile e democratica respingere una domanda, presentata nelle forme e nei termini di legge, senza fornire all'interessato motivazione di sorta.

E per conoscere i motivi della reiezione della domanda di arruolamento volontario. (21669)

RISPOSTA. — Nei bandi di concorso emanati dal comando generale per l'arruolamento volontario nella guardia di finanza è espressamente stabilito che gli aspiranti debbono possedere piena idoneità fisica, intellettuale e morale, aver sempre tenuto buona condotta e dare affidamento di ben assolvere i compiti di servizio demandati al corpo.

Se alcuni aspiranti non risultano in possesso dei requisiti richiesti, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, essi vengono esclusi dall'arruolamento.

Tale è il caso dell'aspirante Leone Mario, nato il 25 maggio 1948 a San Pancrazio Salentino (Brindisi).

La decisione, nei modi prescritti, è stata notificata all'interessato, a cura del comando della brigata di San Pietro Vernotico, in data 15 febbraio 1967.

Il Ministro: PRETI.

OLMINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per cui la prefettura di Milano su indicazione del Ministero ha concesso l'autorizzazione all'apertura di un grande magazzino per supermercato della Standa-Montedison nel comune di Bresso (Milano), malgrado il parere negativo espresso in un primo tempo dalla prefettura stessa che teneva conto del parere negativo dell'amministrazione comunale poiché il territorio era già servito da 350 negozi privati, 10 negozi cooperative, di cui 5 supermercati su 22 mila abitanti, e di altrettanto parere negativo della camera di commercio. (21978)

RISPOSTA. — L'autorizzazione all'apertura del supermercato nel comune di Bresso è stata accordata alla società Magazzini Sanda a seguito dell'accoglimento del ricorso gerarchico presentato a questo Ministero dalla nominata società, avverso il provvedimento di diniego del prefetto della provincia di Milano all'apertura del supermercato in parola.

Questo Ministero nella decisione presa si è uniformato anche al costante orientamento seguito in materia dal Consiglio di Stato, secondo il quale i provvedimenti di autorizzazione costituiscono la regola, mentre quelli di diniego stanno a rappresentare l'eccezione e possono essere adottati legittimamente soltanto quando sia possibile dimostrare l'esistenza di preminenti interessi di carattere generale ostativi al rilascio.

Nella specie, in particolare, è emerso che la popolazione del comune di Bresso è raddoppiata dal 1961 ad oggi mentre l'indice di densità degli esercizi commerciali nel predetto comune è relativamente basso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PELLICANI, AMADEI GIUSEPPE, FERRARI VIRGILIO, LEZZI, BERTOLDI, VENTURINI, SANTI, AVERARDI, NICOLAZZI, RIGHETTI, ARIOSTO E BEMPORAD. — *Al Ministro del tesoro.* — In merito alla grave situazione che si è determinata nell'ambito degli stabilimenti del Poligrafico dello Stato,

in seguito alla stupefacente decisione degli organi amministrativi di precludere la riassunzione in servizio dei dipendenti già in congedo per malattia e però dichiarati guariti.

Gli interroganti fanno notare che, a parte l'abnormità giuridica e l'insensibilità sociale della predetta decisione, essa provoca profondo pregiudizio all'ente di Stato, per le controversie cui darà luogo e per il valore emblematico che essa assumerà in confronto ai regolamenti di lavoro privati indotti a recepire e riprodurre il singolare comportamento del poligrafico in materia.

Gli interroganti chiedono infine se al Ministro appaia illegittima e assolutamente improntata a fiscalismo l'intransigente posizione degli organi del Poligrafico, e quali misure di intervento saranno adottate allo scopo di dare soluzione alla questione, nel senso della legge e della giustizia e in conformità con la richiesta delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori fra cui regna vivissima agitazione. (21904)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che l'Istituto poligrafico dello Stato inibisca il rientro di dipendenti, fuori dal servizio per malattia e che risultino guariti.

In proposito, si fa pure presente che l'istituto, avvalendosi delle norme contenute nel contratto collettivo di lavoro dei cartai, ha la facoltà di far sottoporre a visita medica, in ogni momento del rapporto di lavoro, i propri dipendenti per accertare la loro capacità lavorativa. Ciò non soltanto per impedire l'utilizzazione di personale di ridotte capacità e, quindi, di scarso rendimento produttivo, ma anche per garantirsi da responsabilità sul piano della infortunistica, delle malattie professionali e da possibili azioni di risarcimento, in conseguenza di incauta utilizzazione dei dipendenti.

In relazione a quanto precede, non sembra che possano essere mossi addebiti all'istituto Poligrafico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

PREARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga sia possibile, in via eccezionale e in attesa dei provvedimenti relativi alla categoria, concedere l'assistenza sanitaria ospedaliera all'ex mezzadro in pensione Bortoletti Andrea da Verona, colpito da grave e lunga malattia.

Egli fu ricoverato a carico dell'INAM di Verona fino a tutto il mese di dicembre 1966, ma a seguito della disposizione della direzione generale dell'Istituto assicurazioni malattie, conseguente alla nota sentenza della Cassazione, è stato cancellato dagli aventi diritto all'assistenza.

Avrebbe potuto essere messo a carico di suo figlio iscritto all'INADEL, ma non può farlo perché il Bortoletti Andrea percepisce una pensione superiore alle lire 11 mila mensili, superiori però di sole lire mille.

Si tratta di un caso veramente eccezionale per il quale l'interrogante chiede particolare attenzione da parte del ministro.

(20441)

RISPOSTA. — L'INAM, in applicazione della decisione del 30 giugno 1966, n. 2692, della suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, ha impartito alle dipendenti sedi provinciali disposizioni per la cancellazione dagli elenchi degli assistibili tutti gli ex mezzadri e coloni, pensionati in forza della legge 16 ottobre 1957, n. 1057.

Lo stesso istituto ha tuttavia fatto salva la erogazione delle prestazioni, fino alla guarigione e nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in favore dei pensionati coloni e mezzadri che, alla data del provvedimento di cancellazione, si trovano in stato di malattia.

Ciò premesso, risulta che la sede provinciale INAM di Verona ha cancellato l'ex mezzadro Andrea Bortoletti con decorrenza 9 gennaio 1967 e, considerato che l'interessato alla stessa data non fruiva di prestazioni da parte dell'INAM, non ha ritenuto allo stesso applicabile la prosecuzione dell'assistenza di malattia.

L'istituto, per altro, tenuto conto delle particolari condizioni di salute del pensionato in questione, ha prontamente invitato la predetta sede di Verona a concedere — in via eccezionale — al Bortoletti, entro i limiti delle vigenti norme tutta l'assistenza che lo stesso abbia a chiedere per la cura della gravissima malattia di cui soffre.

Il Ministro: BOSCO.

RICCIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se e quali provvedimenti intenda prendere sullo sviluppo turistico del complesso dei Monti Lattari (Napoli), che va da Gragnano, Lettere,

Sant'Antonio Abate, Pimonte ed Agerola, tenendo presente che si tratta di zona di grande rilievo che ben può essere considerata su un piano d'integrazione con la zona termale stabiana e quella turistica sorrentina. (21772)

RISPOSTA. — Come è noto, la Cassa per il mezzogiorno ha recentemente affidato a gruppi di professionisti specializzati, la redazione degli studi dei piani di sviluppo turistico dei vari comprensori, e quindi anche quella del comprensorio vesuviano, della penisola sorrentina, della costiera amalfitana e delle isole del golfo di Napoli, in cui ricade la zona dei Monti Lattari.

Un intervento organico nella zona anzidetta, sia per quanto attiene alle infrastrutture da realizzare a carico della Cassa, sia per l'incentivazione dell'iniziativa privata, potrà pertanto trovare la sua logica considerazione in sede di redazione del programma di intervento nel settore turismo, che, come è noto, sarà predisposto, entro il 30 giugno 1967, in base alle direttive del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno ed alla luce anche delle indicazioni che saranno fornite dai predetti studi comprensoriali.

Il Ministro: PASTORE.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere di voler mantenere l'autonomia della pretura di Cicciano (Napoli), data l'importanza delle vertenze trattate ed in considerazione che si tratta di una zona di grande sviluppo. (20494)

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per chiedere se sia stata presa decisione per il mantenimento della pretura di Cicciano (Napoli); e se, comunque, si intenda mantenerla, in considerazione dello sviluppo industriale considerevole programmato per la zona. (22309)

RISPOSTA. — Allo stato, non è allo studio del Ministero di grazia e giustizia alcun provvedimento inteso a sopprimere la pretura di Cicciano.

Il Ministro: REALE.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se l'attività della sezione INAM di Collesalerno (Roma) cui è stato impresso dal dirigente un impulso rivolto a garantirne l'efficacia e rapidità degli interventi, nonché l'opportuna revisione del titolo di assistibilità con generale e diffuso benevolo apprezzamento dei la-

voratori, debba essere considerata giusta ed encomiabile derivando da un preciso pronunciamento al riguardo degli organi superiori la possibilità di proseguire nell'intrapresa opera di normalizzazione che viene revocata in dubbio, per ragione di parte politica ed a seguito di interessi personali, attraverso una intensa campagna scandalistica.

(19478)

RISPOSTA. — Non risulta che l'attività della sezione INAM di Collesalerno abbia dato luogo ad apprezzamenti sulla sua funzionalità.

In merito alla affermazione dell'interrogante secondo cui la predetta sezione avrebbe operato una revisione del titolo di assistibilità, risulta che il citato ufficio ha provveduto al ritiro del libretto di iscrizione ad alcuni pensionati in conformità alle norme che disciplinano la materia, in quanto detti pensionati risultavano essere titolari di licenza commerciale e come tali, per non avere esercitato il diritto di opzione di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 975, erano tenuti ad effettuare l'iscrizione ai fini della assicurazione di malattia presso la cassa mutua di categoria.

Il Ministro: BOSCO.

RIGHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la mancata organizzazione a Roma dell'ottava giornata mondiale del mutilato ed invalido del lavoro, che viene celebrata il 19 marzo.

Dal momento che tale giornata viene solennizzata in tutte le rimanenti 91 province d'Italia, l'interrogante chiede di conoscere se la ragione debba ricercarsi nel grave stato di tensione esistente fra gli organi commissariali dell'ANMIL e la categoria rappresentata, la quale da anni versa in disagiatissime condizioni proprio a cagione della carenza di funzionalità dell'associazione.

La presente richiesta è motivata anche dal fatto che ben 60 grandi invalidi dovrebbero essere insigniti del distintivo d'onore proprio in occasione di tale celebrazione.

(21151)

RISPOSTA. — Non si è ritenuto di celebrare quest'anno a Roma l'ottava giornata mondiale del mutilato ed invalido del lavoro non potendo partecipare alla manifestazione predetta i normali organi rappresentanti la categoria interessata.

Infatti, data la contemporanea esistenza in Roma di un commissario governativo na-

zionale per l'ANMIL e di un commissario di nomina ministeriale per la sezione romana della cennata associazione, la celebrazione di che trattasi avrebbe avuto indubbiamente un significato limitato.

Il Ministro: BOSCO.

ROBERTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali giacciono ancora insolute moltissime pratiche per risarcimento dei danni di guerra alle aziende agricole coltivatrici dirette dell'agro di Fondi (Latina). (21272)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti effettuati, non risulta a questo Ministero che presso l'intendenza di finanza di Latina siano ancora da mettere in trattazione pratiche relative a denunce per danni di guerra subiti da aziende agricole del comune di Fondi.

Infatti, l'attuale situazione del carico residuo delle denunce di che trattasi ammonta a 2.472; di queste 576 già sono state liquidate, ma non possono essere ammesse a pagamento in quanto per alcune è stato proposto ricorso e per altre manca la prescritta documentazione, in particolare quella successiva; 79 risultano accantonate per irreperibilità dei denunciatori o per mancata presentazione da parte degli interessati dei prescritti documenti; 55 sono in fase di liquidazione e le rimanenti sono in corso d'istruttoria.

Nel comunicare che le trattazioni di cui sopra fanno parte di un complessivo carico di circa 42.500 denunce per danni bellici nel solo settore agricolo presentate presso la indicata intendenza di finanza, si può assicurare che sarà posta ogni cura affinché possa pervenirsi, ove possibile, ad un più sollecito corso delle trattazioni attualmente all'esame.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

ROBERTI, CRUCIANI E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi in base ai quali fino ad oggi non sono state definite le domande di molti coltivatori diretti dell'agro di Fondi (Latina), riguardanti l'erogazione di contributi per innesti, potatura e sostituzione di piante di agrumi danneggiate dal gelo nell'anno 1963. (21273)

RISPOSTA. — I danni ai quali gli interroganti si riferiscono sono stati considerati dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, che ha esteso, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze contributive previste dall'articolo 1 della legge

21 luglio 1960, n. 739, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

In applicazione della citata legge, il Ministero, di concerto con quello del tesoro, ha emanato il decreto 25 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 agosto 1964, n. 201 con il quale sono state delimitate le zone della provincia di Latina, comprendendovi diverse località del comune di Fondi, ai fini della concessione, alle aziende agricole danneggiate, delle anzidette provvidenze contributive per i ripristino delle strutture fondiari e il reintegro dei capitali di conduzione.

Ciò premesso, s'informa che al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura sono complessivamente pervenute 1548 domande di contributo, la cui istruttoria ha comportato circa 1500 sopralluoghi tecnici, eseguiti, per la massima parte, nel primo semestre del 1965.

Di tali domande, 253 non sono state accolte, perché per esse non sono state riscontrate le condizioni stabilite dalla legge, mentre le altre 1295 sono state già istruite e sono stati pure emessi i provvedimenti di concessione del contributo, per un importo globale di 107 milioni di lire.

In proposito, giova sottolineare che la speditezza nella liquidazione e nel pagamento del contributo in parola è subordinata essenzialmente al sollecito espletamento degli adempimenti spettanti agli agricoltori interessati, quali, ad esempio, la presentazione della necessaria documentazione e la esecuzione dei lavori autorizzati.

Gli accertamenti definitivi, relativi alla regolare esecuzione dei lavori medesimi, sono stati effettuati in gran parte nel secondo semestre del 1966, in seguito alle domande di collaudo presentate dai beneficiari dei contributi.

Attualmente, l'ispettorato agrario ha in corso la definizione delle domande che sono in regola e la compilazione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate a seguito delle risultanze dei collaudi eseguiti.

L'ufficio medesimo ha assicurato che, entro il corrente mese, saranno espletati i prescritti adempimenti per le restanti domande riconosciute regolari, in modo che gli agricoltori interessati possono riscuotere al più presto l'importo dei contributi liquidati.

Il Ministro: RESTIVO.

ROBERTI, CRUCIANI, GALDO E NICOSIA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — in attesa che le mirabolanti promesse fatte dai ministri circa l'impianto di nuove industrie metalmeccaniche nella provincia di Napoli con assorbimento di decine di migliaia di lavoratori possano avere un inizio di pratica attuazione — quali urgenti e concreti provvedimenti, invece, i ministri medesimi ritengano di dover prendere per fronteggiare la gravissima situazione delle industrie IRI di Pozzuoli che, a cominciare dall'AERFER, a causa della deficienza di commesse, rischiano di determinare la disoccupazione di varie centinaia di lavoratori, secondo quanto è stato denunziato già da tempo a tutte le autorità competenti ed ai parlamentari dalla amministrazione comunale di Pozzuoli. (22366)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la situazione delle aziende IRI della provincia di Napoli e in particolare dell'AERFER, si rammenta che recentemente il CIPE ha deliberato un primo finanziamento della seconda fase del piano ferroviario nella misura di lire 150 miliardi; l'adozione di tale provvedimento consentirà di evitare, quanto più possibile, quei preoccupanti vuoti di lavoro che si erano andati profilando.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stato tuttora provveduto ad includere nell'elenco apposito, ai sensi della legge 717, il comprensorio di bonifica montana della Valle Alcantara e della zona a fondo valle, in cui trovansi circa ottomila ettari di terreni agrumentati ed irrigui da Randazzo-Moio e Giardini-Calatabiano ed altri diecimila ettari suscettibili di rapida trasformazione; e se ritengano di intervenire positivamente presso i competenti comitati interministeriali per una immediata inclusione. (19204)

RISPOSTA. — Il piano di coordinamento — approvato dal CIR il 1° agosto 1966 — non ha previsto l'impegno organico della Cassa nei comprensori di bonifica montana, e ciò in

coerenza con la scelta operata dal legislatore e concretata nell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che autorizza l'intervento della Cassa nei soli comprensori di zone irrigue e di valorizzazione connesse.

È da segnalare, per altro, che la definizione dei comprensori di intervento ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, è stata operata sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti amministrazioni regionali.

Per quanto riguarda il problema specifico sollevato dall'interrogante, si precisa che l'amministrazione regionale siciliana non ha segnalato il comprensorio di che trattasi, tra quelli da proporre per l'intervento della Cassa.

Dal canto suo, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che per il comprensorio di bonifica della valle del fiume Alcantara, ricadente in territorio delle province di Catania e Messina, è stato già predisposto il piano generale di bonifica relativo alla parte del comprensorio che interessa la provincia di Catania, previa regolare pubblicazione al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Per quanto concerne la parte di comprensorio ricadente in provincia di Messina, si fa presente che il relativo piano generale di bonifica si trova tuttora in corso di istruttoria presso il competente ufficio del genio civile, per poi essere esaminato dal Comitato provinciale di bonifica integrale.

Non appena gli atti suddetti saranno presentati, il piano generale verrà sottoposto ai prescritti esami da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, ai fini della ulteriore trasmissione all'assessorato per l'agricoltura e foreste della regione siciliana.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: PASTORE.

SANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in accoglimento delle aspirazioni dei pescatori di mestiere della provincia di Parma, e che dall'attività della pesca traggono i mezzi di sostentamento, ritenga opportuno, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 1966, pubblicato sul n. 178 della *Gazzetta ufficiale* del 20 luglio 1966, consentire a

detti pescatori di mestiere l'uso dei seguenti attrezzi:

Zona A:

a) tramaglio o *raien* avente le caratteristiche di quello permesso nella provincia di Reggio Emilia con lo stesso periodo di divieto;

b) streggiata, con le stesse caratteristiche di quella di Reggio Emilia senza periodi di divieto;

c) ligorsa: lunghezza massima del lato strisciante metri 2 e 50 centimetri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 10.

Zona B:

a) bilancino a mano ed a carrucola (divieto nel mese di giugno);

b) tirlindana;

c) nasse;

d) tremaglio (divieto nel mese di giugno). (21944)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 30 giugno 1966, concernente la regolamentazione della pesca nella regione Emilia-Romagna, è stato adottato da questo Ministero dopo elaborata istruttoria tecnica e dopo aver sentito le commissioni consultive per la pesca di tutta la regione, le quali si sono dichiarate d'accordo con la regolamentazione degli attrezzi, così come disposto nel provvedimento stesso.

D'altra parte, nessuna proposta di modifica è stata finora presentata da pescatori sia dalla provincia di Parma che di altre province.

Il Ministro: RESTIVO.

SCALIA E ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'ufficio I (informazioni) del decimo comando militare della regione meridionale ad indagare sulla appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali del ragioniere di artiglieria Mastrolilli Gerardo in servizio al distretto militare di Napoli e se tali indagini siano da collegarsi alla vertenza ed allo sciopero per i noti motivi sindacali del detto distretto e ad una giusta protesta del sindacato difesa e della federazione statali aderenti alla CISL, inerenti a fatti portati a conoscenza del predetto Mastrolilli. Qualora la notizia risultasse fondata, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti verranno adottarsi nei confronti degli inquirenti per fatti che non dovrebbero essere più oltre consentiti. (21697)

RISPOSTA. — Le indagini svolte nei riguardi del ragioniere di artiglieria Gerardo Mastrolilli tendevano ad accertare se detto impiegato esercitasse altre attività lavorative, incompatibili con l'impiego statale, come lasciavano supporre alcune voci circolanti nell'ambiente dell'ufficio e le numerose assenze dal servizio, non adeguatamente giustificate.

Le indagini sono state effettuate, a richiesta del comandante del distretto militare di Napoli, dal locale gruppo dei carabinieri e non dall'ufficio informazioni indicato dagli interroganti.

Il Ministro: TREMELLONI.

SCALIA E ARMATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato prese di posizioni persecutorie da parte del comando del distretto militare di Napoli e degli ufficiali dipendenti nei confronti del personale civile e se tale atteggiamento sia da mettere in relazione allo sciopero effettuato dal personale per rivendicare il rispetto della commissione interna e degli organi sindacali.

Sarà a conoscenza del ministro che di fatto detto comando ha inflitto numerose sanzioni disciplinari al personale operaio e uno di essi già componente la commissione interna è stato pedinato mentre si recava all'ospedale militare per essere sottoposto a visita di controllo.

Gli interroganti chiedono di sapere se si ritenga che simili metodi siano ancora consentiti e quali provvedimenti saranno adottati per evitare tale azione di limitazione delle libertà personali e ciò anche al fine di evitare altra giustificata azione sindacale da parte del sindacato difesa aderente alla CISL. (21698)

RISPOSTA. — I provvedimenti disciplinari recentemente adottati dal comando del distretto militare di Napoli riguardano:

a) l'irrogazione della pena pecuniaria a due operai che avevano abbandonato il posto di lavoro con notevole anticipo rispetto all'orario previsto. Di questi, uno era recidivo nella predetta mancanza, l'altro era stato per la stessa già altre volte richiamato;

b) il deferimento alla competente commissione di disciplina di altri due operai che si erano rifiutati di eseguire un ordine ricevuto.

Da parte del suddetto distretto è stata, inoltre, svolta azione di controllo nei riguardi dell'usciere capo Gioacchino Pinto al fine di

accertare le reali condizioni di salute dell'impiegato, più volte dichiaratosi ammalato e recidivo nel rientrare con ritardo in servizio dopo aver praticato accertamenti sanitari. Per tale comportamento gli è stata inflitta la censura.

Si aggiunge che il Pinto, già membro della commissione interna, fu destituito a suo tempo dalla carica sindacale con deliberazione della commissione stessa per essere incorso nel reato di truffa aggravata. Il relativo procedimento penale è tuttora pendente presso la procura di Napoli.

E da escludere comunque che nei confronti del personale del distretto sia stata intrapresa, in conseguenza dello sciopero effettuato, azione persecutoria da parte del comando, il quale, invece, ha adottato tutte le possibili previdenze perché il lavoro dei dipendenti si svolga nelle condizioni di maggiore serenità.

Il Ministro: TREMELLONI.

SEMERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia al corrente del disagio in cui si trovano le ditte di costruzioni edili, le quali pur avendo inoltrato istanze agli uffici distrettuali delle imposte dirette per l'esenzione decennale di ricchezza mobile sui redditi, in applicazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 contenente disposizioni integrative alla legge 10 agosto 1950, n. 656, che stabilisce che nelle località economicamente depresse le nuove industrie siano esenti da ogni tributo diretto, purtroppo tali uffici, e in particolare quelli delle Puglie, mentre applicano l'imposta non si sono pronunziati nell'accordare o respingere la concessione di tale esenzione.

In proposito risulta che l'Associazione nazionale dei costruttori edili ha svolto presso le sedi competenti il suo intervento ed anche la commissione centrale delle imposte dirette con decisione del 28 febbraio 1962, n. 55839, ha dichiarato che le imprese edili tecnicamente organizzate hanno diritto alle esenzioni.

Pertanto l'interrogante prega il ministro delle finanze di voler definitivamente chiarire agli ispettorati e intendenze periferiche che il beneficio disposto all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 sia effettivamente applicato alle imprese edili regolarmente costituite nelle zone depresse e che svolgono attività nelle stesse aree; e ciò anche al fine di tenere presente la crisi in cui versa il settore. (22161)

RISPOSTA. — L'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse dell'Italia settentrionale e centrale, è applicabile nelle località economicamente depresse delle regioni e province diverse da quelle del Mezzogiorno e pertanto non è operante nelle Puglie, ove sono in vigore le norme agevolative previste per i territori meridionali.

Per quanto concerne, in particolare, il trattamento fiscale delle imprese edili, si fa presente che esso è diverso a seconda che dette imprese operino nelle località depresse del centro-nord, oppure nel Mezzogiorno. Infatti la legislazione in favore delle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale e quella in favore dell'Italia meridionale ed insulare, sono sostanzialmente diverse, dato che sono state determinate da differenti cause e che mirano a raggiungere differenti scopi.

Con i provvedimenti in favore dell'Italia settentrionale e centrale si mira a sollevare alcune zone dalla particolare depressione economica in cui versano favorendo il sorgere, in esse, di nuove piccole industrie e di nuove imprese artigiane, mentre con i provvedimenti in favore del Mezzogiorno si tende ad incrementare l'industrializzazione di esso agevolando l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

E' evidente, perciò, che le imprese edili, per la attività che svolgono e per la loro struttura, mentre possono essere inquadrate tra le piccole imprese industriali o tra le imprese artigiane ed essere quindi considerate destinatarie delle disposizioni agevolative vigenti nelle zone depresse del centro-nord, non possono, invece, beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi per il Mezzogiorno le quali, come accennato, prendono in considerazione gli stabilimenti industriali di più ampia organizzazione tecnica.

L'attività edilizia, anche se esercitata attraverso l'utilizzazione di mezzi tecnici e l'impiego di energie di lavoro, manca di quegli impianti e attrezzature fissi che nel loro complesso danno vita ad uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, secondo la nozione che di questo ha elaborato la giurisprudenza della autorità giudiziaria e delle commissioni amministrative a proposito della legislazione per il Mezzogiorno.

Il Ministro: PRETI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la realizzazione a Cesena (Forlì) di un centro ortofrutticolo internazionale nel quadro delle scelte e delle strutture agricole della Comunità economica europea.

L'interrogante rappresenta l'esigenza della creazione di tale struttura, essendo Cesena uno dei maggiori centri di produzione e di esportazione ortofrutticola nazionale, ed avendo raggiunto un'altissima qualificazione in tali prodotti.

Basti pensare al fatto che nel solo settore peschicolo, la produzione cesenate rappresenta circa il 40 per cento di quella nazionale.

(20515)

RISPOSTA. — La domanda presentata a suo tempo dal consorzio cooperative produttori ortofrutticoli, intesa ad ottenere il concorso finanziario della sezione orientamento del FEOGA nella spesa preventivata di 3 miliardi di lire per la costruzione di un centro di commercializzazione ortofrutticola in Cesena è stata attentamente esaminata, sotto tutti gli aspetti, dall'apposita commissione consultiva e dal comitato dei direttori generali, i quali, però, non hanno ritenuto di poterla inoltrare a Bruxelles assieme ai progetti da finanziare nel IV periodo di applicazione.

Trattasi, infatti, di un progetto di larga massima che, pur presentando elementi di validità tecnica ed economica, va inquadrato con altre iniziative similari già in corso di studio nelle limitrofe province di Bologna e Ferrara, per evitare possibili dannose interferenze territoriali nello stesso settore d'intervento.

Il problema, pertanto, dovrà essere affrontato, come del resto impongono le vigenti disposizioni, in tale quadro e risalto nell'ambito delle provvidenze comunitarie di prossima attuazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del commissariato della Gioventù italiana circa l'edificio esistente a Predappio (Forlì) che fino a qualche tempo fa è stato sede delle organizzazioni sportive locali.

Le stesse sono state costrette ad abbandonarlo a seguito dei notevoli aumenti di affitto richiesti da tale commissariato, con la conseguenza che ora l'edificio non dà alcuna

resa economica, sta deteriorandosi gravemente e non offre alla gioventù del posto quelle occasioni di incontro che l'avevano caratterizzato nel passato.

L'interrogante desidera sapere se il metodo usato sia il migliore sul piano amministrativo e su quello istituzionale per giungere a risultati positivi e se nella situazione data non convenga cedere il tutto al comune o a qualche ente pubblico per una destinazione collettiva.

(21265)

RISPOSTA. — Il commissario della Gioventù italiana, opportunamente interessato, ha fatto conoscere che il compendio della Gioventù italiana di Predappio, costituito da un fabbricato a due piani per complessivi vani 19 e annesso terreno di 24 mila metri quadrati, in massima parte adibito a campo sportivo, è stato gravemente danneggiato dalla guerra.

L'immobile, che ha sofferto danni per circa 20 milioni, non ha potuto essere ripristinato, malgrado ogni fattivo interessamento ed a causa di nuovi cedimenti verificatisi in alcune strutture, è stato dichiarato pericolante e inabitabile dall'UTE di Forlì ed a seguito di intimazione è stato rilasciato dalla società concessionaria in data 26 ottobre 1964.

Permanendo l'occupazione da parte della predetta società del solo campo sportivo e adiacenze, che trovansi in buona condizione di agibilità, l'ente ha cercato di stipulare un nuovo contratto di affitto limitato al solo campo sportivo al canone annuo fissato dall'UTE in lire 100 mila ma l'accordo non è stato raggiunto per cause imputabili alla società che pretende il campo sportivo in uso gratuito.

La GI ha intrapreso trattative con il comune di Predappio che sin dal settembre 1965 aveva manifestato il desiderio di ottenere in uso il campo in questione e che non ha ancora provveduto alla regolarizzazione formale della locazione.

Il canone annuo richiesto è veramente esiguo e, se accettato dall'amministrazione comunale, lungi dal rappresentare un reddito per l'ente costituirebbe solo una piccola parte delle spese richieste dalle precarie condizioni del complesso immobiliare.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda aumentare adeguatamente il fondo di dotazione a disposizione dell'Ente autonomo gestione aziende termali

per mettere lo stesso in grado di acquisire nuove valide aziende, fra cui le Terme Sant'Agnes di Bagno di Romagna (Forlì) le quali vengono offerte all'Ente a condizioni di particolare vantaggio.

L'interrogante ritiene che gli obiettivi fissati dalla programmazione economica nel settore possano essere meglio perseguiti in questo modo il quale assicura ad un tempo una migliore strumentazione per il termalismo sociale e di massa e la ripresa economica di zone depresse a chiara ed affermata vocazione termale. (21888)

RISPOSTA. — E' da premettere che l'azienda Terme Sant'Agnes di Bagno di Romagna citata nell'interrogazione è un organismo non soggetto alla vigilanza del Tesoro, per cui questo Ministero non è in possesso dei necessari elementi di giudizio sull'azienda stessa nonché sull'opportunità di un suo eventuale inquadramento nell'Ente autonomo di gestione delle aziende termali, il quale — come è noto — ha istituzionalmente il compito di operare secondo criteri di economicità.

Ciò premesso, nel far presente che l'attuale situazione delle disponibilità a fronte degli impegni assunti non consente ulteriori spese a carico del bilancio statale per un eventuale aumento del fondo di dotazione dell'ente suddetto, si deve rilevare che l'accollo all'ente stesso degli oneri conseguenti all'acquisizione di nuove aziende, non mancherebbe di aggravarne la già difficile situazione economico-patrimoniale la quale, al 31 dicembre 1966, registrava un *deficit* complessivo di oltre 1,7 miliardi, di cui poco meno di 600 milioni riferibili al solo esercizio 1966.

Il Sottosegretario di Stato: GATTO.

SERVADEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia della soppressione del servizio postale aereo notturno a Rimini a favore di zone turisticamente assai meno importanti.

L'interrogante ritiene che la ventilata ipotesi vada scartata, nella considerazione della rilevanza che il servizio assume per i turisti stranieri ed italiani, presenti nella zona di Rimini e nella riviera romagnola più che altrove, e bisognosi di collegamenti postali rapidissimi.

L'interrogante ritiene, ancora, che il provvedimento contraddirebbe la politica di miglioramento e di coordinamento dei vari ser-

vizi pubblici, portata avanti in questi anni dalle varie branche dell'amministrazione statale per assecondare la dilatazione e la maggior qualificazione del turismo nazionale.

(22251)

RISPOSTA. — Allo scopo di migliorare la rete aeropostale notturna interna e di estenderne i vantaggi anche alle regioni attualmente non servite, e cioè Marche, Abruzzi ed Emilia, è stata studiata la possibilità di realizzare dei collegamenti aerei sulle rotte Falconara-Pescara-Roma o viceversa e Bologna-Roma e viceversa.

A tale riguardo si informa che nella seduta del 27 maggio 1967 il consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con la società ITAVIA per l'esercizio aeropostale delle predette linee, delle quali la stessa ITAVIA è concessionaria.

In concomitanza all'attivazione dei collegamenti suddetti è prevista la soppressione dello scalo di Rimini. Ciò in quanto l'attivazione sulla fascia adriatica dei collegamenti aeropostali con Bologna, Falconara e Pescara farà venir meno la funzione che in atto esercita, nella struttura della rete esistente, l'aerostalo di Miramare, sul quale vengono convogliate le corrispondenze da e per le Marche e l'Emilia.

Nessun danno per altro subirà il traffico postale interessante la Romagna per effetto dell'attuazione del divisato provvedimento, in quanto la linea ferroviaria ed il tronco autostradale recentemente attivato consentiranno il rapidissimo collegamento di Rimini e dei centri che postalmente gravitano su detta città con l'aeroporto di Bologna.

Va rilevato che, ovviamente, il provvedimento sarà posto in atto solo dopo l'attivazione del collegamento Bologna-Roma e viceversa, attivazione che potrà avvenire allorché l'ispettorato generale dell'aviazione civile avrà dichiarato agibile anche nelle ore notturne l'aeroporto di Bologna-Panigale, il quale, attualmente, è aperto al solo traffico diurno.

Per quanto concerne i voli aeropostali sulla linea Falconara-Pescara-Roma, si fa presente che essi inizieranno quanto prima, ma l'attività di tale linea non influirà sull'utilizzazione postale dell'aerostalo di Rimini.

Concludendo, si ritiene pertanto di poter affermare che il provvedimento adottato dall'amministrazione non contraddice, ma realizza sul piano concreto la politica di miglio-

ramento e di coordinamento dei vari servizi pubblici avviata in questi anni dalle varie branche dell'amministrazione statale per assecondare lo sviluppo e la maggiore qualificazione del turismo nazionale.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

SERVELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se la concessione del secondo trattamento di quiescenza ai sottufficiali della guardia di finanza passati all'impiego civile e collocati a riposo anteriormente al primo marzo 1966 in ottemperanza al disposto decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, potrà essere effettuata.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere:

a) i limiti entro i quali la concessione verrà fissata;

b) i motivi e i termini della contestazione sollevata dalla Corte dei conti e se essi potranno venire rimossi senza pregiudizio per i legittimi interessi di una categoria di fedeli servitori dello Stato;

c) se il ministro ritenga di dover intervenire direttamente presso la Corte dei conti, affinché l'esame della questione venga sollevato e definito. (20837)

RISPOSTA. — Sulla base delle istanze presentate da ex sottufficiali della guardia di finanza, passati all'impiego civile e collocati definitivamente a riposo anteriormente al primo marzo 1966 — data in cui ha avuto effetto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 — il Ministero delle finanze ha predisposto alcuni decreti con i quali si è provveduto a conferire ai suddetti sottufficiali un secondo trattamento di quiescenza per il servizio prestato dai medesimi nello impiego civile.

Detti decreti non sono stati ammessi a registrazione dall'ufficio controllo pensioni civili della Corte dei conti. Tale ufficio, infatti, richiamandosi ad un parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 dicembre 1963, su ricorso straordinario del signor Risalvato Vincenzo, ha osservato che nei casi di specie non è possibile concedere due distinti trattamenti di quiescenza.

Il Ministro: PRETI.

SIMONACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del licenziamento in tronco di tutti gli operai dell'industria romana *Timers Company* e della conseguente occupa-

zione della fabbrica da parte degli operai medesimi e quali provvedimenti intenda adottare, con tutta urgenza, per accertare se sia vero che vi siano delle gravi irregolarità e responsabilità da parte dei titolari dell'azienda e per restituire la serenità a tutti quei lavoratori che si sono visti improvvisamente troncata ogni possibilità di sostentamento.

(20783)

RISPOSTA. — La controversia insorta a seguito del licenziamento delle maestranze da parte della società *Timers Company* è stata conciliata in data 7 aprile, dopo lunghe e laboriose trattative, presso l'ufficio regionale del lavoro di Roma.

L'accordo raggiunto prevede la corresponsione di una somma extra contrattuale di lire 200 mila *pro-capite* ai lavoratori con anzianità da 18 mesi in poi, di lire 100 mila a quelli con anzianità da 10 a 17 mesi e di lire 60 mila a quelli con anzianità fino a 9 mesi.

Il Ministro: BOSCO.

SIMONACCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali considerazioni sono state fino ad oggi disattese la decisione del Consiglio di Stato del 2 luglio 1964 e la sentenza della Suprema Corte di cassazione del 17 marzo 1966 con le quali è stato dichiarato nullo il decreto ministeriale 20 giugno 1963 relativo all'affidamento della concessione delle lotterie nazionali all'ENAL.

Infatti nonostante tali interventi che precisano fra l'altro anche la inabilitazione statutaria dell'ENAL alla gestione di concessioni governative, si è continuato, senza ovviamente aver valutato le responsabilità di ogni ordine che possano derivare dal mancato ossequio delle riferite sentenze, ad affidare all'ente in parola la gestione delle lotterie nazionali.

Anzi con provvedimento in corso sembra si cerchi eludere i disposti delle suddette sentenze, stipulando addirittura con lo stesso ENAL un nuovo contratto, a trattativa privata, per le correnti lotterie dell'anno.

Al fine pertanto di ripristinare la legalità di un delicato settore della gestione della cosa pubblica, l'interrogante, pur comprendendo i motivi sociali che hanno ispirato il provvedimento in oggetto, ritiene indispensabile la sollecita revoca della concessione suddetta ad un ente inabilitato per legge ad assumerla. (21755)

RISPOSTA. — In dipendenza della decisione del Consiglio di Stato e della conferma della

medesima da parte della Corte suprema di cassazione (con sentenza notificata l'8 settembre 1966), l'amministrazione ha dato inizio all'attuazione degli adempimenti occorrenti.

In primo luogo, deliberatosi di consentire all'amministrazione di continuare ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 722 (di appaltare cioè il servizio per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, a concessionari, da scegliersi mediante una gara), è stato sottoposto al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, un nuovo schema del relativo capitolato. Il parere è stato di recente fornito dal predetto consesso.

Per determinare, poi, gli organismi cui rivolgere l'invito a partecipare alla licitazione privata, è stato reso noto, mediante comunicati stampa e mediante affissione nell'albo delle intendenze di finanza, l'intendimento della amministrazione di effettuare la gara stessa con invito a chi ne avesse interesse a segnalare il proprio nominativo.

Sulla base delle segnalazioni pervenute e previe le necessarie informazioni, sarà quanto prima effettuata la licitazione privata.

Poiché l'amministrazione non si trova nella condizione di gestire direttamente le lotterie nazionali, allo scopo di assicurare la continuità del servizio in attesa della scelta del nuovo concessionario, la concessione stessa è stata affidata, in via provvisoria, all'ENAL. In proposito è stato trasmesso all'esame del Consiglio di Stato, per il prescritto parere, il relativo schema di contratto a trattativa privata.

È da rilevare infine che, dall'esame dello statuto del predetto ente, non risulta che l'ENAL sia inabilitato alla concessione di gestioni governative. Infatti nell'articolo 23 dello statuto citato è stabilito che « le entrate dell'ente sono costituite da concessioni amministrative e da ogni altra fonte prevista dalla legge ».

Il Ministro: PRETI.

SOLIANO E LAJOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti ed opportuni ritenga di adottare al fine di portare alla soluzione la vertenza provocata dalla intransigente posizione assunta dalla direzione della fabbrica Paranova di Garlasco (Pavia).

Il mancato pieno rispetto del contratto di lavoro, la negativa posizione assunta dalla

azienda verso una trattativa giusta con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni, la minaccia, prima, e l'attuazione, poi, di un elevato numero di sospensioni (due terzi dei dipendenti) avente aperto carattere di rappresaglia sol che si pensi che contemporaneamente si sta procedendo alla realizzazione di un cospicuo ampliamento della fabbrica, hanno provocato la giusta reazione degli operai che ha portato all'occupazione della fabbrica vedendo in questa azione un valido modo di difendere il proprio posto di lavoro.

Sono interessati alla vertenza circa 250 lavoratori che rappresentano una non trascurabile parte delle forze lavorative del comune il quale in unità di intenti (dall'amministrazione comunale ai partiti a tutti gli enti ed organizzazioni locali) si è solidalmente stretto a sostegno di questa lotta ed a salvaguardia dell'economia locale. (20367)

RISPOSTA. — La vertenza cui fa riferimento l'interrogante trae origine dalla richiesta avanzata alla direzione della fabbrica Paranova di Garlasco dalle maestranze dipendenti (250 lavoratori circa) per la riclassificazione di una parte di personale e per la istituzione dell'indennità contrattuale di mancato cottimo nella misura dell'11 per cento.

L'azienda, in considerazione della sua precaria situazione finanziaria, ha respinto le cennate rivendicazioni ed ha fatto controproposte ritenute insoddisfacenti dalle maestranze interessate le quali hanno dapprima scioperato e successivamente, a seguito della sospensione a tempo indeterminato di 180 dipendenti da parte dell'azienda, hanno occupato lo stabilimento.

La ditta ha prontamente licenziato in tronco i 26 lavoratori responsabili dell'occupazione, provvedendo altresì a denunciarli alla procura della Repubblica di Vigevano; successivamente ha dato inizio alla procedura sui licenziamenti collettivi nei confronti di 10 impiegati ed ha annunciato il licenziamento di 60 operai.

Dopo ripetuti interventi del locale ufficio del lavoro e della prefettura il 27^o febbraio scorso ha avuto luogo presso questo Ministero un incontro tra le parti a conclusione del quale i rappresentanti dell'azienda si sono impegnati a non effettuare i cennati 60 licenziamenti.

Allo stato risultano in attività di servizio 176 lavoratori.

Il Ministro: BOSCO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia la esatta posizione della pratica di pensione di guerra n. 1581059, del signor De Santis Cosimo e se sia prevedibile la tanto attesa sua definizione entro breve termine. (21676)

RISPOSTA. — Con istanza del 23 marzo 1955, il signor Cosimo De Santis ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato congelamento agli arti inferiori durante il conflitto 1940-45.

Non si rese possibile l'accoglimento di tale richiesta in quanto i termini per la presentazione delle domande di pensione erano scaduti, ai sensi dell'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sin dal primo settembre 1952. Di ciò venne informato l'interessato.

Non risulta che, successivamente, il signor De Santis abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta, neppure dopo l'entrata in vigore della legge 9 novembre 1961, n. 1240, in applicazione della quale avrebbe potuto riproporre domanda di pensione. Infatti, per il combinato disposto di cui agli articoli 24 e 25 della cennata legge, le istanze per conseguire il trattamento pensionistico di guerra sono ammesse senza limite di tempo, purché le ferite, lesioni o infermità che hanno determinato l'invalidità del militare siano state constatate, dalle competenti autorità, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Tuttavia, al fine di riprendere in esame la pratica di che trattasi e di accertare se il signor De Santis si trovi nelle condizioni previste dai surriferiti articoli di legge, si è ritenuto opportuno, in data 15 luglio 1966, invitare il predetto a compilare un apposito questionario (modulo 31).

Sulla scorta delle notizie fornite nel succitato modulo 31, qui fatto pervenire per il tramite del comune di Sava, è stato dato corso all'istruttoria formale chiedendo al distretto militare di Lecce e all'ospedale militare di Bari la documentazione matricolare e sanitaria dell'interessato.

Acquisito agli atti un biglietto di sala del suindicato ospedale e rilevato che il signor De Santis riportò effettivamente congelamento ai piedi, in data 5 maggio 1967 è stata disposta, nei riguardi del medesimo, la prescritta visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto. In pari data, inoltre, sono state rivolte sollecitazioni al distretto militare di Lecce, perché trasmetta la certificazione richiesta.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito degli accertamenti di cui sopra, saranno adottati, con sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali, a distanza di tempo, ancora non si provvede a definire la pratica di pensione di guerra n. 12017401 di posizione di Rossetti Giovambattista. (21678)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Giovambattista Rossetti è stato predisposto schema di decreto che prevede il diniego di trattamento pensionistico, per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità denunciata.

Detto schema trovasi, attualmente, presso il Comitato di liquidazione per l'esame di merito e l'ulteriore corso.

Il Sottosegretario di Stato: BRACCESI.

URSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali urgenti e concreti provvedimenti intenda promuovere per garantire agli interessati il pronto intervento della integrazione comunitaria del prezzo dell'olio di oliva.

Infatti, al momento, presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione, appesantiti da una esasperante istruttoria, assolutamente insufficienti nel personale e del tutto inadeguati sul piano organizzativo, sono ammassate decine di migliaia di richieste di « integrazione », inevase, da far supporre che dovranno passare più mesi per giungere alla effettiva rimessa delle somme spettanti.

È evidente — quindi — il gravissimo disagio delle categorie interessate che già sta determinando esiziali conseguenze specie a carico dei piccoli operatori del settore.

(20075)

RISPOSTA. — Nella fase iniziale di applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, si sono effettivamente verificate difficoltà per il sollecito pagamento della integrazione del prezzo dell'olio di oliva, dovute ai tempi occorsi per ottenere la disponibilità degli stanziamenti e, poi, alla fine dell'esercizio finanziario, alla necessità di riprodurre, in conto del nuovo anno, accreditamenti agli uffici periferici di fondi non erogati al 31 dicembre 1966.

Superate tali difficoltà, i pagamenti vengono effettuati con ritmo sempre più crescente. Infatti, alla data del 31 maggio 1967, su circa 840 mila domande pervenute, ne risultavano decise circa 398 mila ed erano state complessivamente pagate integrazioni di prezzo per oltre 39 miliardi e 44 milioni di lire.

Per alcune province, quali ad esempio Brindisi e Matera, l'esame e la decisione delle domande sono pressoché ultimati; esclusi i casi di contestazione, che invero non sono molti, si prevede di ultimare il lavoro entro il corrente mese di giugno.

Più arretrate invece, nei pagamenti, sono talune province della Puglia e della Calabria, nelle quali si fa di tutto per accelerare i tempi, rafforzando il personale degli uffici.

Comunque, sulla base dell'esperienza della prima attuazione della disciplina stabilita dalla legge, in sede di predisposizione delle norme relative alla prossima campagna, sarà esaminata l'adozione di snellimenti e semplificazioni procedurali, compatibilmente con la esigenza di assicurare la piena efficienza dei controlli.

Il Ministro: RESTIVO.

VERONESI, BALLARDINI E SCOTONI.

— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga di promuovere una ricerca completa ed esauriente, da affidare ad apposito gruppo di lavoro, e capace di chiarire, inequivocabilmente il meccanismo di azione degli agenti nocivi, nonché il tipo e la gravità delle manifestazioni morbose, originate nelle popolazioni di Chizzola (Trento) e di altre località vicine, specie nei bambini, dalle emanazioni gassose e dal pulviscolo provenienti dalle lavorazioni eseguite nello stabilimento di Mori (Trento) della Montecatini.

Solo l'immediato avvio ed il sollecito corso di una tale severa ed esauriente ricerca sarebbe in grado di dare, a giudizio degli interroganti tranquillità alle popolazioni, ora gravemente turbate dalle manifestazioni morbose, sulla cui natura e gravità, le autorità sanitarie e locali non sono ancora, a quanto pare, in grado di pronunciarsi. (19996)

RISPOSTA. — Sull'inquinamento ambientale da fluoro causato dallo stabilimento Montecatini-Edison di Mori ed i provvedimenti sanitari adottati, si fa presente che è stata completata la chiusura dei 30 forni della sala A del predetto stabilimento, secondo le istruzioni impartite dal Ministero della sanità.

È stato inoltre installato sul camino dello stabilimento un cappello di protezione (a due piani con aperture laterali) atto a convogliare in basso ed in zone circoscritte e non abitate i fumi ed il pulviscolo emesso dallo stabilimento.

Per seguire l'andamento della situazione igienico-sanitaria, il Ministero della sanità ha disposto l'istituzione in Chizzola di un posto sanitario fisso, per controllare con visite mediche ed esami clinici gli abitanti della zona, sotto la vigilanza del medico provinciale di Trento, nonché di una commissione sanitaria che si è già riunita tre volte per esaminare i diversi aspetti sanitari del problema.

Nel posto sanitario fisso di Chizzola sono già state visitate 169 persone; in 137 di questi soggetti sono stati riscontrati i noti segni di intossicazione (macchie cutanee, dolori agli arti). Sono stati anche sottoposti a visita medica i figli degli operai dello stabilimento, che abitano a Chizzola.

Malgrado l'operazione di chiusura dei 30 forni della sala A del predetto stabilimento, si sono verificati, dal periodo 11 febbraio - 8 marzo 1967, nel comune di Ala altri 128 casi di dermatosi cutanee per la prima volta. Il fenomeno ha interessato oltre alla popolazione di Chizzola, anche la popolazione di altre due frazioni nel centro di Ala, Serravalle e Santa Margherita.

Pertanto in data 17 marzo 1967 quest'amministrazione sanitaria - a seguito di altri elementi forniti dalla commissione di studio, istituita a Trento per lo studio dello stato di salute delle popolazioni interessate - ha chiesto telegraficamente al locale medico provinciale di intervenire presso il sindaco di Mori per richiedere l'emissione di un'ordinanza di chiusura dei restanti forni della sala A, a norma dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il sindaco di Mori ha emesso l'ordinanza di chiusura in data 18 marzo 1967, dando 10 giorni di tempo per effettuare il progressivo spegnimento dei restanti 30 forni della sala A.

Poiché in data 20 marzo, la società Montecatini-Edison ha installato un ciclone multiplo di abbattimento del pulviscolo (sino alle particelle di 2 o 3 micron di diametro) ed è stato constatato in via teorica dai dati tecnici, che tale apparato riduce del 70 per cento circa l'emissione degli effluenti dello stabilimento, l'ordinanza è stata sospesa in attesa di ulteriori accertamenti sul luogo.

I laboratori di chimica e di ingegneria sanitaria dello Istituto superiore di sanità stanno effettuando *in loco* rilevamenti tecnici.

La commissione medica di Trento è stata ampliata con un patologo generale e un farmacologo-tossicologo.

Le ricerche pertanto continuano alacremente per giungere ad una spiegazione scientifica del fenomeno, mai descritto nella letteratura medica.

Il Ministro: MARIOTTI.

VERONESI, BIANCHI FORTUNATO, TENAGLIA e DALL'ARMELLINA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono alla sollecita erogazione agli aventi diritto delle prestazioni previste in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari dalla legge dell'11 gennaio 1967, n. 1. (21569)

RISPOSTA. — Come è noto nella *Gazzetta ufficiale* del 23 gennaio 1967, n. 19, è stata pubblicata la legge 11 gennaio 1967, n. 1, avente per oggetto: « Prestazioni di natura

economica durante il ricovero in Istituti di cura a favore dei tubercolotici non assistiti in regime assicurativo da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ai loro familiari a carico ».

A seguito dell'entrata in vigore della succitata legge, è stato provveduto all'adempimento di cui all'articolo 9 della legge stessa, che prevede una variazione al bilancio 1967, per far fronte all'onere di lire 3 miliardi, derivante allo Stato.

Nel contempo questo Ministero con circolare del 13 marzo 1967, n. 51, ha impartito le necessarie disposizioni per assicurare la regolare e immediata erogazione dei fondi previsti.

Si assicurano comunque gli interroganti che sarà preoccupazione di questa amministrazione far sì che gli aventi diritto possano riscuotere nel minor tempo possibile quanto di loro spettanza.

Il Ministro: MARIOTTI.